Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 18 febbraio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

E' in corso di aggiornamento lo schedario dei rinnovi degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale per l'anno 1983.

Poiché senza ulteriore avviso verrà sospeso l'invio della Gazzetta Ufficiale ai non paganti, si invitano gli interessati a far pervenire al più presto possibile i canoni 1983 così come precisati quotidianamente nella Gazzetta Ufficiale nonché l'eventuale conguaglio a saldo abbonamento 1982.

Attenzione: per i versamenti servirsi esclusivamente dei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente e già inviati.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Liguria

Regione Lombardia

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 48 DEL 18 FEBBRAIO 1983:

LEGGE 25 gennaio 1983, n. 38.
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e relativo protocollo, firmata a Helsinki il 12 giugno 1981.

LEGGE 25 gennaio 1983, n. 39.
Adesione ai protocolli relativi alla convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi ed alla convenzione del 1971 istitutiva di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, adottati a Londra il 19 novembre 1976, e loro esecuzione.

LEGGE 25 gennaio 1983, n. 40.
Adesione alla convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto di merci per mare, adottata ad Amburgo il 31 marzo 1978, e sua esecuzione.

LEGGE 25 gennaio 1983, n. 41.
Accettazione ed esecuzione di emendamenti alla convenzione del 6 marzo 1948 relativa all'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima, adottati a Londra il 17 novembre 1977 ed il 15 novembre 1979.

LEGGE 25 gennaio 1983, n. 42.
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, con allegati, adottata a Bonn il 23 giugno 1979.

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 febbraio 1983.

Assoggettamento della S.p.a. A.DI.R., in Roma, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 9 dicembre 1982, con cui il tribunale di Roma ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. A.DI.R., con sede in Roma, via Pio IV n. 6, nonché il collegamento della stessa società con l'impresa individuale Genghini Mario e quindi con la S.p.a. Genghini, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 19 settembre 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 settembre 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Genghini, con sede in Roma, è autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Eugenio Plaja;

Visto il proprio decreto 8 maggio 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 12 maggio 1981, con il quale è nominato commissario dell'impresa predetta il dott. Mario Piovano, in sostituzione del dott. Eugenio Plaja, dimissionario;

Visto il proprio decreto 1° luglio 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 luglio 1982, con il quale è nominato commissario dell'impresa predetta il prof. Floriano D'Alessandro, in sostituzione del dott. Mario Piovano, dimissionario;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. A.DI.R., quale società collegata con la S.p.a. Genghini e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Genghini;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. A.DI.R., con sede in Roma, via Pio IV n. 6, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Genghini di Roma, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

E' nominato commissario il prof. Floriano D'Alessandro, nato a Napoli il 15 novembre 1936.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; il Sole-24 Ore.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(1122)

DECRETO 16 febbraio 1983.

Assoggettamento della S.p.a. CEAT Pneumatici, in Torino, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 17 gennaio 1983 con la quale il tribunale di Torino ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.a. CEAT Pneumatici, con sede in Torino, corso Palermo n. 7, e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dall'art. 1 della legge suindicata;

Ritenuto che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.p.a. CEAT Pneumatici e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio della impresa per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. CEAT Pneumatici, con sede in Torino, corso Palermo n. 7, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Alessandro Braja, nato il 21 dicembre 1934 a Caselle Torinese.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Sole 24-Ore e La Stampa.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(1123)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 gennaio 1983.

Rideterminazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi, da parte della Cassartigiana e delle regioni, sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare le disposizioni del capo VI relative al credito all'artigianato e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1971, n. 685;

Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1982, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 284, con il quale il tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane veniva fissato nella misura del 20,75 per cento annuo posticipato per il periodo residuo dell'anno 1982;

Considerata la necessità di provvedere alla determinazione della misura massima del suddetto tasso di interesse per l'anno 1983 con riserva di modificare la misura di tale tasso nel corso dello stesso anno 1983, in relazione alle variazioni delle condizioni del mercato monetario;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive integrazioni, in relazione alla necessità di determinare tale tasso con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nonché dell'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle Regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, è determinato per l'anno 1983 nella misura del 21 per cento annuo posticipato.

Il tasso suindicato potrà essere modificato, come specificato nelle premesse, in relazione alle variazioni delle condizioni del mercato monetario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1983
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 383

(1124)

Avvisi di rettifica a decreti del Presidente della Repubblica concernenti attuazione di direttive della Comunità economica europea.

Nei sottoelencati decreti del Presidente della Repubblica concernenti attuazione di direttive della Comunità economica europea sono apportate le rettifiche di seguito a ciascun decreto specificate:

Gazzetta Ufficiale n. 156 del 9 giugno 1982

Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322 (direttive n. 77/94 e n. 79/112):

il titolo del decreto è sostituito dal seguente: «Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/112 relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicità, nonché della direttiva (CEE) n. 77/94 relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare»;

all'art. 13, ultimo rigo del quarto comma, leggere: «presente articolo», anziché: «precedente articolo.».

Gazzetta Ufficiale n. 203 del 26 luglio 1982

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 (direttiva n. 76/160):

nell'allegato 2, prima colonna della pagina 5244, dove è scritto: «M-*PC*-Broth», leggasi: «M-*FC*-Broth».

Gazzetta Ufficiale n. 214 del 5 agosto 1982

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503 (direttive n. 71/118, n. 75/431 e n. 78/50):

all'art. 9, primo comma, dove è scritto: «...previo occorrendo, il controllo dei suddetti requisiti, ...», leggasi: «...previo, occorrendo, il controllo dei suddetti requisiti,...».

nell'allegato al decreto, capitolo X, voce 44.3, lettera *a*), ultimo rigo, dove è scritto: «...frattaglie *condizionate*...», leggasi: «...frattaglie *confezionate*...».

Gazzetta Ufficiale n. 216 del 7 agosto 1982

Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515 (direttiva n. 75/440):

nell'art. 9 dove è scritto: «...alla *presenza* dei campionamenti...» leggasi: «...alla *frequenza* dei campionamenti...».

Gazzetta Ufficiale n. 282 del 13 ottobre 1982

Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 736 (direttiva n. 71/319):

nel quinto rigo del punto 4.2 del capitolo I dell'allegato leggere: «*tali*», anziché: «*tale*».

Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 737

(direttiva n. 71/348):

il punto 3.3 del capitolo III dell'allegato è sostituito dal seguente:

« Le prescrizioni del presente decreto e di quello di attuazione della direttiva sui contatori di liquidi diversi dall'acqua si applicano a ciascun indicatore ed a ciascun quadrante ».

Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 3 novembre 1982

Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 799

(direttiva n. 71/347):

all'art. 1, punto 2.1 leggere: « kilogrammi », anziché: « chilogrammi ».

Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 800

(direttiva n. 71/317):

nel titolo del decreto (annuncio e supplemento) e nel terzo capoverso della premessa giuridica leggere: « kilogrammi », anziché: « chilogrammi ».

Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 801

(direttiva n. 74/148):

all'art. 1 leggere: « Il presente decreto si applica ai pesi di precisione superiore alla *precisione* media... », anziché: « Il presente decreto si applica ai pesi di precisione superiore alla media... »;

nel terzo rigo del punto 9.2.1 dell'allegato al decreto leggere: « kilogrammi », anziché: « chilogrammi ».

Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802

(direttiva n. 80/181):

a pag. 27, nell'allegato - capitolo I - 1.1, nella parte in cui vengono riportate le definizioni delle unità SI, nel primo rigo della voce « Unità di lunghezza », leggere: « lunghezze », anziché: « lughezze »;

a pag. 28, nella tabella 1.2.3. leggere: « Attività di radionuclidi », anziché: « Attività (irraggiamento ionizzante) ».

Gazzetta Ufficiale n. 312 del 12 novembre 1982

Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825

(direttive n. 78/891 e n. 79/1005):

all'art. 5, penultimo rigo, leggere: « e seguito », anziché: « è seguito »;

all'art. 7, ultimo comma, secondo rigo, leggere: « *possono* essere impiegate », anziché: « *debbono* essere impiegate ».

Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 17 novembre 1982

Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 845

(direttive n. 73/360 e n. 76/696):

nel titolo del supplemento leggere: « ... strumenti per pesare a funzionamento *non* automatico », anziché: « ... strumenti per pesare a funzionamento automatico »;

all'art. 2, secondo comma, leggere: « Il controllo CEE dei predetti strumenti... », anziché: « Il controllo CEE dei predetti strumenti strumenti... »;

le note (1), alle pagine 15 e 16, relative ai punti 3.2.1.2 e 3.2.2.2 « Strumenti graduati » del capitolo I dell'allegato sono sostituite come segue: « Per gli strumenti muniti di un dispositivo di interpolazione di lettura o di un dispositivo indicatore la cui ultima cifra è nettamente differenziata dalle altre, cfr. punti 3.2.6 e 3.2.7 »;

alla nota (2), alla pagina 16, relativa al punto 3.2.2.2.2.2 del capitolo I dell'allegato leggere: « ... con divisione reale di 100 mg, e divisione di verifica di 1 g », anziché: « ... con divisione di verifica di 1 g... »;

alla pagina 41, quarto rigo del punto 12.3.1.3 del capitolo III dell'allegato leggere: « ... $(1 + 0,5)i_0$ ... », anziché: « ... $(1 + 0,5)i$. »;

alla pagina 53, punto 17.1.1 del capitolo V dell'allegato leggere: « A scelta dell'Ufficio *provinciale* metrico », anziché: « A scelta dell'Ufficio *centrale* metrico ».

Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 19 novembre 1982

Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 855

(direttiva n. 79/830):

pag. 21, al capitolo VI « verifica prima CEE » dell'allegato I sopprimere il rigo sottostante;

pag. 21, al primo e secondo rigo del punto 6.2.2.1 del capitolo VI dell'allegato I leggere: « ...(50 ± 5)°C ... », anziché: « ...50 (± 5)°C ... »;

pag. 22, ultimo rigo della tabella *B* dell'allegato II leggere: « ... m^3/h ... », anziché: « ... $m/^3h$ ... ».

Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 856

(direttiva n. 77/313):

pag. 36, al settimo rigo del punto 2.4.3.2 dell'allegato i valori « $3,10^{-3}$ » e « $2,10^{--3}$ », devono essere letti: « 3.10^{-3} » e « 2.10^{-3} ».

Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 857

(direttive n. 71/318, n. 74/331 e n. 78/365):

pag. 55, al punto 7.2 del capitolo III dell'allegato leggere: « ... possono *essere* modificati ... », anziché: « ... possono *esse* modificati ... ».

Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 22 novembre 1982

Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 864

(direttive n. 73/362 e n. 78/629):

pag. 9, al secondo trattino, terzo comma del punto 6.3 dell'allegato I leggere: « la lettera I o le lettere distintive... », anziché: « la lettera I *e* le lettere distintive... »;

pag. 9, al quarto trattino del punto 6.3 dell'allegato I leggere: « ... (per esempio: εF 75 3345) », anziché: « ... (per esempio Fε 75 3345) ».

Gazzetta Ufficiale n. 326 del 26 novembre 1982

Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 871

(direttiva n. 80/232):

all'art. 4, secondo comma, primo rigo, leggere: « *imballaggio* », anziché: « *imballagigo* ».

Gazzetta Ufficiale n. 343 del 15 dicembre 1982

Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (direttive n. 75/442, n. 76/403 e n. 78/319):

all'art. 6, lettera a), inserire una virgola prima dell'espressione « sentiti i comuni »;

all'art. 6, lettera *f*), secondo comma, quarto rigo sostituire il punto e virgola con una virgola dopo la parola « energia »;

all'art. 8, lettera *a*), terzo e settimo rigo, leggere: « ... del terzo comma dell'art. 2 », anziché: « ... del secondo comma dell'art. 2 »;

all'art. 21, riferimento art. 271, secondo comma, terzo rigo, leggere: « per il quale », anziché: « per le quali »;

all'art. 23, primo comma, secondo rigo, inserire una virgola dopo la parola « industriali »;

all'art. 23, primo comma, terzo rigo, eliminare la virgola dopo la parola « cooperative »;

all'art. 23, primo comma, quinto rigo, leggere: « n. 127 », anziché: « n. 217 ».

(In ordine al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è stato pubblicato un errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 353 del 24 dicembre 1982).

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provv. C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982 e n. 49 del 15 dicembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione Energia della C.E.E. con telex n. 28130 del 15 febbraio 1983 praticabili dal 21 febbraio 1983, secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L/lt	579
Gasolio agricoltura	»	442
Petrolio agricoltura	»	431
Gasolio pesca e piccola marina	»	409
Petrolio pesca e piccola marina	»	399
Olio combustibile ATZ	L/kg	297
Olio combustibile BTZ	»	327

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	B	C	D	E
Gasolio	L/lt	528	531	534	537	540
Petrolio (*)	»	594	597	600	603	606
Olio comb.le fluido	L/kg	425	428	431	434	437

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Udine, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Vicenza, Viterbo, Sassari.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L/lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(1140)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nova Rico di Impruneta (Firenze) è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Miesa, con sede in Carate Brianza (Milano) e stabilimenti in Baranzate di Bollate (Milano), è prolungata al 5 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Miesa, con sede in Carate Brianza (Milano) e stabilimenti in Baranzate di Bollate (Milano), è prolungata al 6 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Voxson di Roma è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dall'area industriale di Acerra (Napoli), progetto PS 3/122, disinquinamento del golfo di Napoli, è prolungata al 5 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Umbria bagni di Spello (Perugia) è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Savio, con sede in Pordenone, stabilimento San Giorgio di Genova, è prolungata al 30 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Impresa ing. Domenico Trotta, impianti industriali, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 20 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Resinflex di Torino è prolungata al 14 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pancaldi di Adriana Pancaldi in Lunalli, con sede e stabilimento in Zola Predosa (Bologna), è prolungata al 17 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pancaldi di Adriana Pancaldi in Lunalli, con sede e stabilimento in Zola Predosa (Bologna), è prolungata al 16 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Conceria Gioacchino Grado fu Andrea, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fibrosud, con stabilimento in Airola (Benevento), è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Patelec-Cem, stabilimento di Cassano Magnago (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 agosto 1982 al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Patelec-Cem, con sede in Torino, uffici amministrativi in S. Mauro Torinese e stabilimenti in Torino e Cerrina Monferrato (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 agosto 1982 al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pentole Moneta, con sede legale in Casalnuovo di Napoli e stabilimento in Arpaia (Benevento), è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Ceramica d'arte La Favorita, di Ercolano (Napoli), è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Arbos di Piacenza è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.P.I.S., Attrezzature palestre impianti sportivi, di Arzano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 giugno 1982 al 5 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Arredamenti di Pezzella Francesco, con sede in Napoli, è prolungata al 27 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mausa - Manifattura industriale articoli pelletteria & affini di San Pietro (Perugia), è prolungata al 12 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mausa - Manifattura industriale articoli pelletteria & affini di San Pietro (Perugia), è prolungata al 10 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mausa - Manifattura industriale articoli pelletteria & affini di San Pietro (Perugia), è prolungata al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gioielleria Italiana con sede e stabilimento in Oleggio Castello (Novara), è prolungata al 5 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Avagolf con sede in San Colombano al Lambro (Milano), è prolungata al 31 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Avagolf con sede in San Colombano al Lambro (Milano), è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pastori & Casanova con sede in Monza e stabilimenti in Monza (Milano) e Lorigo (Vicenza), è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Damiani, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La.Fil.Tex. con sede in Milano e stabilimento in Romentino (Novara), è prolungata al 3 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La.Fil.Tex. con sede in Milano e stabilimento in Romentino (Novara), è prolungata al 4 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. Elli Riduttori Seites con sede in Milano e stabilimento in Lainate (Milano), è prolungata al 17 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Camerano e C., con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1010)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia a r.l. « Edile casoriana », in Casoria

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1983, i poteri conferiti all'avv. Raffaele Napolitano, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Edile casoriana », in Casoria (Napoli), sono stati prorogati fino al 30 aprile 1983.

(969)

MINISTERO DELL'INTERNO

Errata-corrige al decreto ministeriale 20 dicembre 1982: Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti all'approvazione del tipo da parte del Ministero dell'interno. (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 19 del 20 gennaio 1983).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe devono essere apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 3, al punto 1.2., comma quarto, in luogo di: « ... la *sua* azione ... », leggasi: « ... la *cui* azione ... »;

alla pag. 4, al punto 1.5.2., nel prospetto, prima colonna, terzo rigo, davanti a: « ... 3 Kg. ± 2% ... » è aggiunto il seguente segno grafico: « ≥ »;

alla pag. 5, al punto 2.7., comma sesto, in luogo di: « ... *L'indoneità* ... », leggasi: « ... *L'idoneità* ... »;

alla pag. 6, al punto 4.4., comma secondo, prima dell'elencazione a) e b), dove è scritto: « successione.), leggasi: « ... successione; »;

alla pag. 7, al punto 4.8.2., comma secondo, in luogo di: « ... *della* camera ... », leggasi: « ... *dalla* camera ... »;

alla pag. 7, al punto 4.9.2.2., quarto rigo, in luogo di: « ... *dimenzioni* ... », leggasi: « ... *dimensioni* ... »;

alla pag. 8, al punto 4.12.1.1., comma ottavo, ottavo rigo, in luogo di: « ... *sopo* 2 minuti ... », leggasi: « ... *dopo* 2 minuti ... »;

alla pag. 9, alla figura n. 1, seconda misura orizzontale dall'alto, in luogo di: « *440* » leggasi: « *439* »;

alla pag. 13, al punto 4.12.1.3., sesto rigo, dopo l'espressione: « ... 25 mm. ca. », dove è scritto: « *il* tubo collettore deve ... », leggasi: « *Il* tubo collettore deve ... »;

alla pag. 14, al punto 5.1., primo rigo, in luogo di: « .. Il *centro* studi *di* esperienze ... », leggasi: « Il *Centro* studi *ed* esperienze ... »; sempre nello stesso rigo, il punto apposto dopo la parola « *dell'interno* » è tolto;

alla pag. 14, ai punti 5.2, 6.1, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 6.4, dovunque è scritto: « ... centro studi ed esperienze ... », leggasi: « ... *Centro* studi ed esperienze ... »;

alla pag. 14, al punto 6.4., in luogo di: « ... commissione consultiva ... », leggasi: « *Commissione consultiva* ... »;

alla pag. 15, al punto 9.1., decimo rigo, dove è scritto: « *C.S.E.* », leggasi: « *Centro studi ed esperienze* ».

(1081)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 12 novembre 1982. Assegnazione straordinaria al fondo di dotazione dell'ENEL (art. 54 della legge 7 agosto 1982, n. 526).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181 che istituisce il fondo investimenti ed occupazione;

Vista la legge 7 agosto 1982, n. 526 ed in particolare gli articoli 51 e 54;

Visto il programma energetico nazionale approvato dal CIPE nella seduta del 4 dicembre 1981;

Vista la nota inviata in data 11 settembre 1982 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai presidenti della commissione industria della Camera e del Senato, contenente, in attuazione del secondo comma del citato art. 54, le indicazioni dei criteri e dei termini della proposta da presentare al CIPE;

Visti gli atti istruttori trasmessi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 6 ottobre 1982;

Valutata la immediata eseguibilità dei progetti presentati;

Considerato il contributo positivo di ciascun progetto proposto alla realizzazione del piano energetico nazionale;

Udita la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, motivata sulla base del complesso delle istruttorie esperite;

Delibera:

1) di approvare la proposta di erogazione di 1.000 miliardi al fondo di dotazione dell'ENEL per la realizzazione dei progetti di cui alla tabella allegata alla presente delibera;

2) di fare proprie le motivazioni espresse dal Ministro proponente che costituiscono parte integrante della presente delibera.

Roma, addì 12 novembre 1982

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
Vice presidente del CIPE
LA MALFA

Investimenti ENEL in impianti idroelettrici che saranno avviati nell'ordine di 11 miliardi di lire a seguito dell'assegnazione straordinaria al fondo di dotazione dell'ENEL di 1000 miliardi di lire per l'esercizio 1982 (FIO):

Piedilago - Agaro (1000 MW) - impianto di pompaggio puro;

Derivazione torrenti Cairasca e Badolero (maggiore producibilità naturale: 96 GWh);

Villareggia (maggiore producibilità naturale: 39,5 GWh);

Saluggia (maggiore producibilità naturale: 81,6 GWh).

Investimenti ENEL in impianti di generazione che saranno avviati o completati a seguito dell'assegnazione straordinaria al fondo di dotazione ENEL dei 1000 miliardi di lire per l'esercizio 1982 (FIO):

	Investimenti previsti negli esercizi '82-83 (miliardi di lire correnti)	Potenza efficiente netta (MW)	Risparmio annuo di risorse economiche (miliardi di lire 1982/anno)	Risparmio annuo di esborsi valutari (miliardi di lire 1982/anno)	Effetti di diversificazione rispetto al petrolio (Mtep/anno)
Impianti a carbone					
Brindisi (completamento trasf. a carbone) .	108	1.200	86 (83)	130	1,4
Sulcis 1ª e 2ª (compl. trasf. a carbone) .	19	456	38 (38)	52	0,5
Sulcis 3ª sez. (nuovo impianto) .	55	228	19 (19)	26	0,3
Brindisi sud (nuovo impianto) .	67	2.560	61 (30)	325	3,4
Bastida P. (nuovo impianto) .	9	1.280	26 (10)	163	1,7
Tavazzano ovest 1ª e 2ª (nuovo impianto) .	10	600	7 (—)	76	0,8
Gioia Tauro (nuovo impianto)	21	2.560	61 (—)	325	3,4
Impianti nucleari					
Alto Lazio (Montalto di Castro) 1ª e 2ª .	834	2.000	192 (144)	232	2,6
Progetto unificato e attività per la qualificazione dei siti (Piemonte, Lombardia, Puglia)	62				
Totale .	1.185	10.884	490 (279)	1.329	14,1

(1012)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 32

Corso dei cambi del 15 febbraio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1379,800	1379,800	1379,70	1379,800	—	1379,75	1379,700	1379,800	1379,800	1379,80
Dollaro canadese	1129,300	1129,300	1130 —	1129,300	—	1129,20	1129,300	1129,300	1129,300	1129,300
Marco germanico	576,100	576,100	576,17	576,100	—	576,10	575,950	576,100	576,100	576,10
Fiorino olandese	521,570	521,570	521,80	521,570	—	521,60	521,700	521,570	521,570	521,56
Franco belga	29,277	29,277	29,26	29,277	—	29,30	29,290	29,277	29,277	29,27
Franco francese	203,160	203,160	203,06	203,160	—	203,15	203,050	203,160	203,160	203,15
Lira sterlina	2137,200	2137,200	2138,50	2137,200	—	2137,10	2137,250	2137,200	2137,200	2137,20
Lira irlandese	1913,100	1913,100	1913 —	1913,100	—	—	1910 —	1913,100	1913,100	—
Corona danese	162,780	162,780	162,90	162,780	—	162,80	162,750	162,780	162,780	162,77
Corona norvegese	196,120	196,120	195,85	196,120	—	196,10	196,140	196,120	196,120	196,10
Corona svedese	187,210	187,210	187,30	187,210	—	187,20	187,240	187,210	187,210	187,20
Franco svizzero	694,100	694,100	694,60	694,100	—	694,10	694,100	694,100	694,100	694,10
Scellino austriaco	81,910	81,910	81,96	81,910	—	81,90	81,950	81,910	81,910	81,90
Escudo portoghese	15,050	15,050	15,15	15,050	—	15 —	15 —	15,050	15,050	15,04
Peseta spagnola	10,765	10,765	10,77	10,765	—	10,75	10,766	10,765	10,765	10,76
Yen giapponese	5,935	5,935	5,95	5,935	—	5,90	5,931	5,935	5,935	5,93
E.C.U.	1318,960	1318,960	—	1318,960	—	—	1318,960	1318,960	1318,960	—

Media dei titoli del 15 febbraio 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	40,725
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	95,175
» 5,50 % » » 1969-84	89,050
» 6 % » » 1970-85	86, 50
» 6 % » » 1971-86	79,700
» 6 % » » 1972-87	73,250
» 9 % » » 1975-90	75,350
» 9 % » » 1976-91	72,225
» 10 % » » 1977-92	75,300
» 12 % (Beni Esteri 1980)	72,700
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	71 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	89,400
» » » 1-8-1982/84 19 %	99,95
» » » Ind. 1-10-1980/83	100,300
» » » » 1- 9-1981/83	100,100
» » » » 1-10-1981/83	100,050
» » » » 1-11-1981/83	99,350
» » » » 1-12-1981/83	99,700
» » » » 1- 3-1981/84	99 —
» » » » 1- 4-1981/84	99,075
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1981/84	97,450
» » » » 1- 1-1982/84	99,250
» » » » 1- 3-1982/84	98,700
» » » » 1- 5-1982/84	98 —
» » » » 1- 6-1982/84	97,450
» » » » 1- 7-1982/84	97,600
» » » » 1- 1-1982/86	97,300
» » » » 1- 3-1982/86	97,900
» » » » 1- 5-1982/86	97,900
» » » » 1- 6-1982/86	98 —
» » » » 1- 7-1982/86	97,450
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983	100,150
» » » 12 % 1-10-1983	96,225
» » » 12 % 1- 1-1984	94,875
» » » 12 % 1- 4-1984	93,575
» » » 18 % 1- 4-1984	99,750
» » » 12 % 1-10-1984	90,675
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	100,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 febbraio 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1379,750
Dollaro canadese	1129,300
Marco germanico	576,025
Fiorino olandese	521,635
Franco belga	29,283
Franco francese	203,105
Lira sterlina	2137,225
Lira irlandese	1911,550
Corona danese	162,765
Corona norvegese	196,1367
Corona svedese	187,225
Franco svizzero	694,100
Scellino austriaco	81,930
Escudo portoghese	15,025
Peseta spagnola	10,765
Yen giapponese	5,933
E.C.U.	1318,960

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di cattedre universitarie presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università «Tor Vergata» di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università «Tor Vergata» di Roma sono vacanti le seguenti cattedre:

1) tossicologia;
2) anatomia umana normale;
3) fisiologia umana;
4) auxologia;
5) anatomia chirurgica e corso di operazioni;
6) malattie del ricambio;
7) clinica oculistica;
8) clinica ostetrica e ginecologica;
9) clinica medica generale e terapia medica;
10) clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;
11) cardiochirurgia;
12) clinica odontoiatrica;
13) endocrinologia e medicina costituzionale,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1084)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Lagonegro

Con decreto interministeriale 6 dicembre 1982, n. 921, è stato trasferito dal demanio pubblico, ramo ferrovie ai beni patrimoniali dello Stato il terreno delle ferrovie calabro-lucane, linea Lagonegro-Spezzano AT riportato nel catasto terreni del comune di Lagonegro (Potenza) alla partita 5783 (NCT), foglio 55, particella 326 (ex 240 b), della superficie di mq 840 circa.

(1013)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.n.c. «R.B» di Piero Ricci, Alfredo Bellezze e C., in Treia

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 67.386.500 dovuto dalla S.n.c. «R.B.» di Piero Ricci, Alfredo Bellezze e C. è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Macerata è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1034)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. «Intermedi Chimici Sintetici», in Lendinara

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 81.029.742 dovuto dalla S.p.a. «Intermedi Chimici Sintetici» è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Rovigo è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1035)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. I.P.L., in Cagli

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 16.680.000 dovuto dalla S.r.l. I.P.L. è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Pesaro è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1036)

REGIONE LOMBARDIA

Provvedimenti concernenti la classificazione e declassificazione di strade comunali e provinciali

La giunta regionale con deliberazione 16 dicembre 1982, n. 23436, ha deliberato di declassificare, in provincia di Milano, a comunale il tronco della strada provinciale n. 118 «Seregno-Cogliate» ricadente nell'abitato del comune di Seregno della lunghezza di km 0 + 283, con lo spostamento del caposaldo iniziale dalla progressiva km 0 + 000 alla progressiva km 0 + 283 e la riduzione della lunghezza complessiva da km 10 + 839 a km 10 + 556. Le progressive chilometriche anzidette hanno carattere indicativo e verranno esattamente definite all'atto del trasferimento dall'Ente cedente al cessionario.

La giunta regionale con deliberazione 16 dicembre 1982, n. 23437, ha deliberato di classificare, in provincia di Milano, a strada provinciale n. 196 «Meleti-Maccastorna» il nuovo tronco stradale della lunghezza di km 0 + 608, ricadente in comune di Maccastorna, che si collega al nuovo ponte sul fiume Adda; di declassificare a comunale il tronco dismesso della lunghezza di km 0 + 528, sempre in comune di Maccastorna. Le progressive chilometriche anzidette hanno carattere indicativo e verranno esattamente definite all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

(1014)

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Inzago e Moltrasio

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 16 dicembre 1982, n. 23379: comune di Inzago (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 16 febbraio 1980, n. 5 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 30 luglio 1982, n. 115);

deliberazione 16 dicembre 1982, n. 23382: comune di Moltrasio (Como), (piano adottato con deliberazioni consiliari 10 marzo 1979, n. 16 e 20 maggio 1982, n. 11 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 15 settembre 1982, n. 14).

(942)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Cologno Monzese, Induno Olona e Locate di Triulzi

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 16 novembre 1982, n. 22366: comune di Cologno Monzese (Milano), (variante adottata con deliberazione consiliare 22 febbraio 1982, n. 70);

deliberazione 16 dicembre 1982, n. 23395: comune di Induno Olona (Varese), (variante adottata con deliberazione consiliare 11 maggio 1981, n. 96);

deliberazione 16 dicembre 1982, n. 23396: comune di Locate di Triulzi (Milano), (variante adottata con deliberazione consiliare 31 gennaio 1980, n. 12).

(943)

PROVINCIA DI BOLZANO

Conclusioni sul progetto del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche in provincia di Bolzano.

Premessa

Il testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato col decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, prevede al terzo comma dell'art. 14 che: « l'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base ad un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno ad un apposito comitato ». Col decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1974, n. 381, sono state emanate le « Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche »; tali norme, all'art. 8 contemplano la predisposizione del « Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche » di cui al precitato art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972.

Lo Stato ha designato a far parte del comitato misto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica numero 381/1974 il dott. ing. Lamberto Sortino, presidente del magistrato alle acque, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici; la dott.ssa Maria Rosaria Massenzio, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il dott. Angiolino Greco, dirigente generale, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. La provincia ha nominato, quali suoi rappresentanti, il dott. Ernst Watschinger, amministratore dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, il dott. ing. Paolo Valentini, direttore dell'ufficio idrografico provinciale ed il dott. Oskar Misfatto, direttore dell'ufficio acque pubbliche provinciale.

Il comitato ha provveduto all'elaborazione del « Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche » in vista della determinazione dei fabbisogni di acqua, attuali e futuri, per gli usi civili ed igienici, per l'agricoltura, per l'industria e per la produzione idroelettrica, nel pieno rispetto dell'ambiente e delle esigenze della difesa del suolo.

Vengono in generale prescritte portate residue onde evitare assolutamente il prosciugamento dei corsi d'acqua come più avanti precisato.

Il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche nella provincia di Bolzano è stato concepito dal comitato d'intesa come sistema di discipline e di norme circa l'entità delle dotazioni per i diversi usi e destinazioni, i quali, nella logica dei criteri adottati, sono stati articolati in maniera più funzionale alle esigenze della disciplina scelta sulla base del quadro di riferimento territoriale e idrologico rispetto alla classifica prevista dall'art. 6 del testo unico n. 1775/1933.

In questo senso i dati di base, riferentisi specialmente alla dinamica della popolazione e delle diverse strutture di utilizzazione delle risorse idriche, hanno valore indicativo rispetto all'evoluzione dei fabbisogni, che rimangono ancorati nel tempo alle dotazioni fissate.

In sintesi

si stabilisce quanto segue:

La provincia di Bolzano emana decreti di riconoscimento di antichi diritti e decreti di concessione e autorizzazioni provvisorie per gli usi sottoelencati, entro i limiti unitari indicati per ciascuno di essi:

a) *Usi civili, potabili e domestici*:

per la popolazione residente:

300 litri per abitante giorno nei centri minori;

400 litri per abitante giorno nei centri maggiori con ospedali, caserme, scuole, convitti, ecc;

500 litri per abitante giorno per la città di Bolzano;

per la popolazione fluttuante stagionale:

350-400 litri per abitante giorno;

per la popolazione fluttuante giornaliera:

100 litri per abitante giorno.

b) *Usi zootecnici*:

animali di grosso taglio (bovini, equini):

100 l/g. per capo;

animali di piccolo taglio (ovini, caprini, suini ed altri):

50 l/g. per capo.

c) *Irrigazione*:

per l'irrigazione la provincia autonoma di Bolzano emana decreti di riconoscimento di antichi diritti, decreti di concessione e autorizzazioni provvisorie fino ad una portata d'acqua complessiva, comprese le utilizzazioni in atto, pari a mc/s medi 45 nel bacino imbrifero I. dell'Adige, l/s medi 120 nel bacino II. della Drava, l/s medi 160 nel bacino III. dell'Alto Noce e l/s medi 32 nel bacino IV. dell'Avisio, applicando, dotazioni unitarie massime di l/s.ha 2,00 per irrigazione a scorrimento e l/s.ha 0,50 per irrigazione a pioggia.

Non si prevedono limitazioni per l'uso antibrina.

d) *Usi industriali.*

e) *Usi antincendio.*

f) *Piscicoltura.*

La funzione amministrativa riguardante il rilascio delle licenze annuali di attingimento, ai sensi dell'art. 56 del testo unico spetta alla provincia.

Si esclude la possibilità di costruire ulteriori serbatoi di accumulo a regolazione annuale oltre i limiti di 20 milioni di m³ di capacità complessiva e di 2,5 milioni di m³ per ciascun serbatoio indipendentemente dall'uso a cui è destinata l'acqua, comprendendo in tale computo anche le grandi derivazioni a scopo idroelettrico. Questo limite non riguarda le opere di sola laminazione delle piene.

Per le piccole derivazioni a scopo idroelettrico si stabilisce che fino al limite massimo di potenza nominale media annua di 220 kW non vengano rilasciate nuove concessioni. Compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ambiente, e con la garanzia di una portata residua, anche invernale, possono essere fatte eccezioni per le seguenti destinazioni sempreché non esista e risulti antieconomico l'allacciamento alla rete di distribuzione:

aziende agricole-forestali (segherie, ecc.);

rifugi;

alpeggi, malghe e simili.

Nelle derivazioni idroelettriche, siano esse piccole o grandi, si dovrà assicurare il mantenimento delle portate residue fluenti nei tratti sottesi dei corsi d'acqua necessarie per scopi igienico-sanitari ed antincendio, per la pesca, ai fini della tutela del paesaggio, e per non alterare il profilo naturale di equilibrio degli stessi corsi d'acqua.

In particolare per la conservazione degli ecosistemi dovranno essere garantite portate minime residue adeguate, da valutarsi di volta in volta dagli organi proposti alla tutela dell'ambiente e comunque non inferiori al valore corrispondente ad un contributo unitario di 2 l/s per km² di bacino sotteso.

Per quanto riguarda il problema dell'inquinamento delle acque si richiamano le misure contenute nelle leggi e nei regolamenti esistenti.

In ordine alla regolazione dei corsi d'acqua si stabilisce, con particolare riguardo alle esigenze della difesa del suolo, che obiettivi fondamentali degli interventi dovranno essere la corretta regimazione delle acque ed il consolidamento dei territori interessati e cioè la difesa dell'erosione nei bacini imbriferi, ai fini della difesa dei centri abitati, delle vie di comunicazione e delle altre infrastrutture pubbliche, delle aree agricole nonché degli altri terreni latistanti, ottenendo contemporaneamente una sensibile riduzione degli apporti di materiale solido.

Le opere di sistemazione nei corsi d'acqua comprenderanno in generale strutture longitudinali e opere trasversali tali da ridurre convenientemente la velocità media della corrente. Gli alvei dovranno essere calibrati rispetto alle piene a ricorrenza centennale, con il franco di un metro. Nei luoghi adatti si provvederà alla costruzione di bacini di deposito selettivi.

L'indirizzo sistematorio tradizionale non viene modificato. Il contenimento dell'apporto solido sia pure integrato dal rinsaldo di pendici e versanti, era e rimane il grande obiettivo della sistemazione di un territorio la cui fragilità non consente capovolgimenti tecnologici e obbliga alla fedeltà e alla coerenza con tutti gli studi che, dal 1890 ad oggi, hanno indicato nel disciplinamento del trasporto solido il presupposto per l'equilibrio delle aste principali dell'Isarco e dell'Adige.

Lo studio dei serbatoi di Elvas, fatto realizzare dalla provincia, prevede una diga di laminazione tendente soltanto al governo delle punte di piena e dimostra la validità e la fattibilità dell'opera sotto il profilo tecnico.

Realizzazioni più auspicabili rimangono pertanto anche come valore di attualità tutte le opere volte al rafforzamento degli argini dell'Adige da Merano al confine provinciale fruendo di tutti gli aggiornamenti e gli accorgimenti tecnici oggi possibili.

Bolzano - Venezia, addì 21 dicembre 1982

Il comitato

(941)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per esami e titoli, a trentatre posti di segretario comunale

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972 n. 749, recante norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, recante norme in materia di assunzione di invalidi ed altri aventi diritto;

Visto l'art. 1, comma quinto, della legge 31 marzo 1982, n. 128;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione per i pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a trentatre posti di segretario comunale in prova.

A tali posti potrà essere aggiunta la metà di quelli che si renderanno vacanti sino alla data del 30 giugno 1983.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Età non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

B) Possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze politiche e sociali, in scienze diplomatiche e consolari, in economia e diritto, in scienze economiche e marittime, in economia e commercio e in scienze coloniali, nonché in ogni altra dichiarata per legge equipollente a quelle sopraelencate come sociologia (legge 6 dicembre 1971, n. 1076), scienze economiche (legge 29 novembre 1971, n. 1089), scienze economiche e bancarie (legge 29 novembre 1971, n. 1089), economia politica (legge 8 gennaio 1979, n. 10), economia aziendale (legge 8 gennaio 1979, n. 10), scienze economiche e sociali (legge 8 gennaio 1979, n. 10), scienze bancarie ed assicurative (legge 15 ottobre 1982, n. 757) e discipline economiche e sociali (legge 15 ottobre 1982, n. 757).

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta, con decreto motivato, dal Ministro dell'interno.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo secondo lo schema di cui all'allegato *A* e dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, dovranno pervenire al Ministero stesso, a mezzo posta raccomandata, entro e non oltre l'11 aprile 1983.

Nella domanda i candidati dovranno esplicitamente chiedere l'ammissione al concorso, per esami e per titoli, a posti di segretario comunale in prova e dichiarare:

le proprie generalità;

il luogo e la data di nascita, nonché, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

il titolo di studio con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e del giorno mese ed anno in cui è stato conseguito;

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritti nelle liste elettorali, indicando il comune di iscrizione, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

di non aver riportato condanne penali; in caso affermativo, dichiareranno le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

se precedenti rapporti d'impiego presso pubbliche amministrazioni sono cessati per destituzione o dispensa;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede della classe quarta;

l'indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso.

La data di ricezione delle domande è comprovata dal bollo a data apposto sulle medesime dal Ministero. Si considerano prodotte in tempo utile, tuttavia, le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel presente bando. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Alle domande dovrà essere allegato il talloncino di ricevuta del vaglia postale dell'ammontare di L. 7.500 (settemilacinquecento) per tassa di concorso, intestato alla prefettura di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

I candidati hanno facoltà di presentare la documentazione attestante il possesso di titoli di precedenza o preferenza nella nomina, secondo la vigente normativa, nonché quella relativa ai titoli di merito (certificato del servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici; diploma del corso di studio per aspiranti segretari comunali; diploma del corso di specializzazione in discipline giuridiche ed economiche; certificato di laurea con attestazione della relativa votazione; certificazione di altri titoli di studio, ecc.) entro e non oltre il 1° agosto 1983.

Tale documentazione dovrà essere corredata da un elenco in carta libera e in duplice esemplare dei titoli prodotti.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 5.

Le domande ed i documenti che perverranno al Ministero oltre i termini stabiliti dall'art. 4 non saranno presi in considerazione.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati per qualsiasi altro concorso indetto da questa o da altre amministrazioni.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in una prova orale in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto costituzionale e diritto amministrativo;

2) legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali.

Prova orale - Verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre:

1) nozioni di ragioneria generale con particolare riguardo alle aziende pubbliche e ragioneria applicata agli enti locali;

2) nozioni di diritto civile;

3) diritto penale (codice penale: libro II, titoli II e VII);

4) istituzioni di diritto tributario con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali;

5) leggi elettorali (elettorato attivo, amministrativo e politico);

6) elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato;

7) legislazione sociale;

8) nozioni di statistica metodologica ed applicata (statistica economica, della finanza locale, sociale e demografica);

9) nozioni di politica economica con particolare riguardo alla programmazione.

Art. 7.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 1° giugno* 1983 *verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte di cui all'art.* 6.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso all'indirizzo, nei giorni e nell'ora di cui al primo comma del presente articolo.

Per aver accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire un documento di riconoscimento valido a norma di legge.

La data della prova orale sarà fissata, per ciascun candidato, dalla commissione giudicatrice.

Art. 8.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito prodotti dai candidati ogni commissario dispone di 5 punti.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno 35/50 nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 30/50.

Per la prova orale ogni commissario dispone egualmente di 10 punti.

La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova orale stessa che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno 30/50.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dall'art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria, in relazione al numero dei posti disponibili, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini ed in particolare della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 9.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria e saranno nominati i vincitori. A tal fine i concorrenti utilmente collocati in graduatoria saranno previamente invitati a produrre nel termine perentorio di giorni venti che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito i seguenti documenti in bollo:

1) titolo originale di studio o copia dello stesso rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) i documenti attestanti il possesso dei requisiti che consentono l'ammissione al concorso dei candidati che hanno superato l'età di trentacinque anni.

A tal fine, il servizio di ruolo prestato presso amministrazioni comunali o provinciali deve essere documentato con certificato rilasciato, in carta da bollo, dal capo dell'amministrazione;

6) certificato medico rilasciato da un medico legale U.S.L. o militare o dal medico condotto o un ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica.

Qualora l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'espletamento delle funzioni di segretario comunale.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo 6), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti, di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

7) certificato dello stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune ove l'aspirante risiede, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

Art. 10.

I documenti di cui ai numeri 3), 4) e 6) del precedente art. 9 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione dell'invito alla presentazione dei documenti medesimi.

I concorrenti che dimostrino di prestare servizio di ruolo presso amministrazioni statali, comunali o provinciali sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 9.

I candidati che si trovino sotto le armi possono esibire, invece dei documenti di cui ai numeri 2), 3) e 6) del precedente art. 9, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto di segretario comunale.

Art. 11.

I vincitori del concorso sono nominati segretari comunali in prova (qualifica corrispondente a quella iniziale delle carriere direttive nelle amministrazioni statali), con il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

I predetti sono assegnati alle segreterie dei comuni e dei consorzi di comuni della classe quarta disponibili.

Coloro che non assumono senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnato sono considerati decaduti dalla nomina.

Roma, addì 31 gennaio 1983

p. *Il Ministro:* CORDER

ALLEGATO *A*

Al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Divisione stato giuridico - Segretari comunali e provinciali.

. .l. . sottoscritt. . chiede di essere ammess. . a partecipare al concorso pubblico, per esami e titoli, a trentatre posti di segretario comunale in prova indetto con decreto ministeriale 31 gennaio 1983.

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

Cognome . . . . nome . . . .
(le donne coniugate devono indicare, dopo il nome, il cognome del marito)
Stato civile . . . . numero figli . . . .
Data di nascita: g. . . m. . . a. . . luogo . . . .
prov. . . . .
Indirizzo residenza: via . . . . tel. . . . .
Comune . . . . . c.a.p. . . . (prov. . . . .)

Recapito delle comunicazioni relative al concorso:

Via . . comune .

(prov. . .) c.a.p. . . tel. .

Diploma di laurea in .

Giorno mese ed anno di conseguimento .

Università

Titolo elevazione limite età .

Cittadinanza . . posizione militare .

Iscritto nelle liste elettorali del comune di .

(indicare eventuali motivi della mancata iscrizione)

Condanne e procedimenti penali pendenti | NO | | SI |

(in caso affermativo indicare in modo dettagliato tutti i dati: reato, autorità presso la quale pende il giudizio, estremi della sentenza a carico etc.)

Precedenti rapporti di impiego presso pubbliche amministrazioni sono cessati per destituzione o dispensa | NO | | SI |

Se è in possesso di titoli di preferenza o precedenza | NO | | SI |

(in caso affermativo indicare quali)

Dichiara di allegare alla domanda il talloncino di ricevuta del vaglia postale dell'ammontare di L. 7.500 (settemilacinquecento) richiesto dall'art. 4 del bando.

Dichiara, inoltre, che è dispost. . a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede della classe quarta e che si impegna a far conoscere le eventuali variazioni del recapito indicato per le comunicazioni relative al concorso.

Lì, . . data .

(firma da autenticare)

| X | Barrare la casella che interessa.

(999)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di trentatre borse di studio a cittadini italiani provvisti di diploma di laurea.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 e 26 ottobre 1972, n. 642;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 257 del 13 ottobre 1965, relativo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Vista la legge 3 novembre 1982, n. 835;

Sentito il comitato scientifico dell'Istituto superiore di sanità nella seduta del 4 novembre 1982;

Vista la deliberazione n. 8 allegata al verbale n. 72 del 21 dicembre 1982 del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;

Visto il decreto interministeriale in data 6 gennaio 1983, in corso di perfezionamento, col quale vengono stabiliti il numero delle borse di studio da assegnare durante l'anno finanziario 1983 nonché il loro importo unitario, le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate ed il contingente di borse da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione a cittadini italiani provvisti di diploma di laurea di trentatre borse di studio dell'ammontare di L. 3.685.320 (tremilioniseicentottantacinquemilatrecentoventi) lorde cadauna, ripartite fra le seguenti materie di studio e di ricerca:

I - Alimenti - n. 2 borse;
II - Batteriologia e micologia medica - n. 1 borsa;
III - Biochimica clinica - n. 1 borsa;
IV - Biologia cellulare - n. 1 borsa;
V - Chimica del farmaco - n. 2 borse;
VI - Ematologia - n. 2 borse;
VII - Epidemiologia e biostatistica - n. 3 borse;
VIII - Farmacologia - n. 1 borsa;
IX - Fisica - n. 2 borse;
X - Fisiopatologia di organo e di sistema - n. 1 borsa;
XI - Igiene degli ambienti confinati - n. 2 borse;
XII - Igiene del territorio - n. 2 borse;
XIII - Immunologia - n. 2 borse;
XIV - Ingegneria biomedica - n. 1 borsa;
XV - Medicina veterinaria - n. 1 borsa;
XVI - Metabolismo e biochimica patologica - n. 1 borsa;
XVII - Parassitologia - n. 1 borsa;
XVIII - Tossicologia applicata - n. 3 borse;
XIX - Tossicologia comparata ed ecotossicologia - n. 1 borsa;
XX - Ultrastrutture - n. 1 borsa;
XXI - Virologia - n. 2 borse.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento od il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità. Esse avranno la durata di otto mesi ciascuna e dovranno essere godute presso l'Istituto medesimo, dal 1° maggio 1983 al 31 dicembre 1983.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) diploma di laurea attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto della borsa;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento o perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

e) età non superiore agli anni 32, con esclusione di qualsiasi beneficio di elevazione.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Sono esclusi dal concorso, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519, coloro che sino al 31 dicembre 1982, abbiano fruito di borsa di studio, anche se non interamente goduta, per qualsiasi motivo, in tre diversi anni finanziari.

Sono esclusi altresì dal conferimento delle borse di studio i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, sia pubblici che privati, né con retribuzioni di qualsiasi natura, corrisposte dai predetti.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, 00161 Roma, dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il timbro a data dell'ufficio postale accettante farà fede al fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa nel termine sopra indicato.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari italiane nel territorio ove risiedono.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

E' consentito concorrere per una sola materia tra quelle indicate nel precedente art. 1.

Nel caso in cui il candidato indichi nella domanda più materie verrà presa in considerazione solo la materia di studio e di ricerca indicata per prima nella domanda stessa.

Qualora il candidato presenti più domande sarà presa in considerazione solo quella relativa alla materia di studio e di ricerca, tra quelle prescelte con le domande stesse, indicata per prima nell'ordine progressivo dell'elenco di cui all'art. 1 del presente bando.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega schema esemplificativo, l'aspirante oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve dichiarare, con chiarezza e precisione, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) se abbia riportato o meno condanne penali;

6) la materia, tra quelle indicate nell'art. 1 del presente bando, per la quale intende concorrere;

7) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di alcuna retribuzione o corrispettivo derivante da altre borse, da rapporti di lavoro o da prestazioni professionali di qualsiasi natura;

8) di accettare gli obblighi previsti dall'art. 11 del presente bando;

9) domicilio e indirizzo (e relativo numero telefonico) al quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovano all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Art. 5.

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati, in carta libera, i seguenti documenti:

a) certificato di laurea nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea, nonché la data di quest'ultimo esame. Non sarà ritenuto titolo idoneo per l'ammissione al concorso il certificato di laurea con l'indicazione del solo voto complessivo di laurea e della data del relativo conseguimento;

b) eventuali pubblicazioni (prodotte in stampa originale o in copia autenticata ai sensi di legge oppure in dattiloscritto purché corredato di documento attestante l'accettazione per la stampa);

c) ogni altro eventuale atto o documento attestante studi svolti o servizi prestati che l'aspirante ritenga utile presentare.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, saranno presi in considerazione soltanto se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 6.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che spediranno la domanda oltre il termine perentorio indicato nel primo comma del precedente art. 4;

2) gli aspiranti le cui domande non contengano le indicazioni precisate nel precedente art. 4;

3) coloro che non avranno allegato alla domanda il certificato di cui alla lettera *a*) del precedente art. 5.

L'esclusione dal concorso verrà disposta con decreto motivato del Ministro della sanità.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante borsista o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di recapito, indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà composta secondo il disposto dell'art. 3 della citata legge n. 1332/1964 e verrà nominata con successivo decreto del Ministro della sanità.

Nel giudizio sui titoli dei singoli aspiranti la commissione di cui sopra terrà conto della documentazione presentata, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere compiti di ricerca scientifica e la preparazione eventualmente già da loro acquisita nella materia di studio e di ricerca per la quale hanno chiesto di utilizzare la borsa.

Nella valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà, per ciascun candidato, di complessivi dieci punti che verranno così ripartiti:

cat. I - titolo di studio;

cat. II - eventuali altri titoli.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli sopraindicati, determinando i relativi coefficienti.

Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi.

La commissione formerà le graduatorie di merito, una per ciascuna materia di studio e di ricerca, in base alla votazione complessiva attribuita ai titoli di ciascun aspirante idoneo.

A parità di punteggio complessivo la preferenza sarà determinata:

a) dall'anzianità del conseguimento del titolo di studio;

b) dall'età del candidato.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nelle varie graduatorie dovranno presentare o far pervenire alla divisione IV - concorsi dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti rilasciati in carta libera:

1) certificato o estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato da un medico militare, ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti la sana e robusta costituzione fisica nonché l'idoneità al godimento della borsa di studio.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

Art. 9.

Con decreto del Ministro della sanità saranno approvate le graduatorie di merito, dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso ed assegnate le borse di studio. Il medesimo decreto verrà successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Trascorsi centoventi giorni dalla medesima data di pubblicazione potranno essere restituiti, previa richiesta, i titoli presentati dai candidati.

Art. 10.

Le borse di studio che risulteranno eventualmente disponibili, per rinuncia o decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria di ciascuna materia.

Le borse di studio che risulteranno eventualmente disponibili per mancanza di vincitori o, in caso di rinuncia o decadenza di questi, per mancanza di idonei nelle singole materie, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle altre materie che abbiano riportato le votazioni più elevate.

Tali assegnazioni dovranno avere comunque, decorrenza non posteriore al 1° luglio 1983.

Art. 11.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di iniziare la propria attività, presso il laboratorio cui è stato destinato, alla data stabilita;

2) di frequentare il laboratorio medesimo, nel periodo di durata della borsa, per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa;

3) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari del laboratorio in cui svolge il proprio compito;

4) di presentare alla segreteria per le attività culturali dell'Istituto, entro il decimo giorno dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal direttore del laboratorio competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta;

5) di dare notizia (nella relazione di cui al precedente n. 4) di eventuali invenzioni o scoperte, anche incidentali, avvenute durante il godimento della borsa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 6 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Art. 12.

Decadono dal godimento della borsa di studio coloro che durante il godimento della borsa medesima non assolvano gli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dello Istituto su proposta motivata dal direttore del laboratorio presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Quando sussistono giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere rinviato per un periodo massimo di giorni trenta.

Nel corso del godimento della borsa può essere consentita per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia o matrimonio, una sospensiva dell'attività del borsista per la durata massima di giorni trenta.

Nelle ipotesi di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo verrà operata sul rateo mensile una trattenuta proporzionale alla durata dell'assenza.

Coloro che non abbiano iniziato o ripreso l'attività di borsista, al termine dei periodi di astensione dall'attività stessa, previsti dai commi terzo e quarto del presente articolo, sono dichiarati decaduti dalla borsa con provvedimento del direttore dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 13.

Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti dallo esercizio della propria attività presso l'Istituto superiore di sanità a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di cui in narrativa. Lo Stato si assumera l'onere della relativa spesa.

Art. 14.

L'ammontare della borsa di studio concessa verrà corrisposto in rate mensili posticipate al netto delle ritenute erariali.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1983
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 16

Schema esemplificativo della domanda

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 - ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .)
il . . . . e residente in . . . .
(provincia di . . . . .) via . . . .
n. . ., c.a.p. . . . tel. . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'assegnazione di trentatre borse di studio a cittadini italiani provvisti di diploma di laurea, per l'anno finanziario 1983.

Dichiara di voler concorrere per la seguente materia . .
. . . .

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;

2) non aver riportato condanne penali;

3) accettare gli obblighi previsti dall'art. 11 del bando di concorso;

4) impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di alcuna retribuzione o corrispettivo derivante da altre borse, da rapporti di lavoro o da prestazioni professionali di qualsiasi natura;

5) voler ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo: . . . . tel. . . . . . .

Data . . . .

Firma . . . . . .

N.B. — La domanda dovrà essere possibilmente dattiloscritta. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per i candidati che si trovano all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

(1000)

Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di due borse di studio a cittadini stranieri provvisti di diploma di laurea o di diploma finale di abilitazione professionale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto Superiore di Sanità;
Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e 26 ottobre 1972, n. 642;
Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 257 del 13 ottobre 1965, relativo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
Vista la legge 3 novembre 1982, n. 835;
Sentito il comitato scientifico dell'Istituto superiore di sanità nella seduta del 4 novembre 1982;
Vista la deliberazione n. 8 allegata al verbale n. 72 del 21 dicembre 1982 del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;
Visto il decreto interministeriale in data 6 gennaio 1983, in corso di perfezionamento, col quale vengono stabiliti il numero delle borse di studio da assegnare durante l'anno finanziario 1983 nonché il loro importo unitario, le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate ed il contingente di borse da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione a cittadini stranieri provvisti di diploma o di diploma finale di abilitazione professionale di due borse di studio

dell'ammontare di L. 3.685.320 (tremilioniseicentottantacinquemilatrecentoventi) lorde ciascuna, ripartite fra le seguenti materie di studio e di ricerca:

I - alimenti - n. 1 borsa;

II - metabolismo e biochimica patologica - n. 1 borsa.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento od il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità. Esse avranno la durata di otto mesi ciascuna e dovranno essere godute presso l'Istituto medesimo dal 1° maggio 1983 al 31 dicembre 1983.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza straniera purché non congiunta con la cittadinanza italiana;

b) diploma di laurea, o diploma finale di abilitazione professionale rilasciato al termine dei corsi universitari, attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto della borsa;

c) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento o perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

d) presentazione da parte di personalità scientifica o docente universitario o autorità del paese di origine o di residenza del candidato alla borsa di studio.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Sono esclusi dal concorso, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519, coloro che sino al 31 dicembre 1982 abbiano fruito di borsa di studio anche se non interamente goduta, per qualsiasi motivo, in tre diversi anni finanziari.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri Enti sia pubblici che privati, né con retribuzioni di qualsiasi natura, corrisposte dai predetti.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in lingua italiana su carta libera, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, 00161 Roma, dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il timbro a data dell'ufficio postale accettante farà fede al fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa nel termine sopra indicato.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari italiane nel territorio ove risiedono.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

E' consentito concorrere per una sola materia tra quelle indicate nel precedente art. 1.

Nel caso in cui il candidato indichi nella domanda più materie di studio e di ricerca verrà presa in considerazione solo la materia indicata per prima nella domanda stessa.

Qualora il candidato presenti più domande sarà presa in considerazione solo quella relativa alla materia di studio e di ricerca, tra quelle prescelte con le domande stesse indicata per prima nell'ordine progressivo dell'elenco di cui all'art. 1 del presente bando.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza straniera non congiunta alla cittadinanza italiana;

5) la materia, tra quelle indicate nell'art. 1 del presente bando, per la quale intende concorrere;

6) di accettare gli obblighi previsti dall'art. 11 del presente bando;

7) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di alcuna retribuzione o corrispettivo derivante da altre borse, da rapporti di lavoro o da prestazioni professionali di qualsiasi natura;

8) domicilio e indirizzo (e relativo numero telefonico) al quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante borsista o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma del candidato, in calce alla domanda, deve essere autenticata. L'autentica può essere fatta:

a) se il candidato si trova in uno stato estero: dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana;

b) se il candidato si trova in Italia: da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Art. 5.

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati, in carta libera, i seguenti documenti:

a) certificato di laurea, o di diploma finale di abilitazione professionale rilasciato al termine del corso universitario, attinente alla materia di studio e di ricerca oggetto della borsa;

b) attestato di presentazione di cui al precedente art. 2, lettera *d*);

c) eventuali pubblicazioni (prodotte in stampa originale o in copia autenticata ai sensi di legge oppure in dattiloscritto purché corredato di documento attestante l'accettazione per la stampa);

d) ogni altro eventuale atto o documento attestante studi svolti o servizi prestati che l'aspirante ritenga utile presentare.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta libera e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, saranno presi in considerazione soltanto se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) redatti in lingua straniera dovranno essere tradotti in lingua italiana e nella relativa traduzione la rappresentanza diplomatica o consolare italiana, accreditata nei Paesi in cui si trovano gli aspiranti alle borse di studio, dovrà attestare la loro conformità all'originale del testo straniero.

Qualora la traduzione venga effettuata da un traduttore ufficiale dello Stato estero, la firma del predetto traduttore dovrà essere legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana sopra menzionata. Si potrà ovviare a tale legalizzazione qualora la suddetta rappresentanza italiana dichiari la conformità della predetta traduzione, in lingua italiana, all'originale del testo straniero.

Per gli stranieri residenti o domiciliati in Italia la traduzione in lingua italiana dei documenti sopra citati potrà essere effettuata da un traduttore ufficiale della Repubblica italiana.

Detta traduzione deve essere allegata ai documenti medesimi, dei quali la stessa è da considerarsi parte integrante.

Art. 6.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che spediranno la domanda oltre il termine perentorio indicato nel primo comma del precedente art. 4;

2) gli aspiranti le cui domande non contengano le indicazioni precisate nel precedente art. 4;

3) coloro che non avranno allegato alla domanda i documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 5.

L'esclusione dal concorso verrà disposta con decreto motivato del Ministro della sanità.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà composta secondo il disposto dell'art. 3 della citata legge n. 1332/1964 e verrà nominata con successivo decreto del Ministro della sanità.

Nel giudizio sui titoli dei singoli aspiranti la commissione di cui sopra terrà conto della documentazione presentata al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere compiti di ricerca scientifica e la preparazione eventualmente già da loro acquisita nella materia di studio e di ricerca per la quale hanno chiesto di utilizzare la borsa.

Nella valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà, per ciascun candidato, di complessivi dieci punti che verranno così ripartiti:

cat. I - titolo di studio;

cat. II - eventuali altri titoli.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli sopra indicati, determinando i relativi coefficienti.

Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi.

La commissione formerà le graduatorie di merito, una per ciascuna materia di studio e di ricerca, in base alla votazione complessiva attribuita ai titoli di ciascun aspirante idoneo.

A parità di punteggio complessivo la preferenza sarà determinata:

a) dall'anzianità del conseguimento del titolo di studio;

b) dall'età del candidato.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nelle varie graduatorie dovranno presentare o far pervenire alla divisione IV - Concorsi dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti rilasciati in carta libera:

1) certificato di cittadinanza;

2) certificato medico dal quale risulti la sana e robusta costituzione fisica nonché l'idoneità al godimento della borsa di studio.

Nel caso in cui il certificato medico venga richiesto in Italia dovrà essere rilasciato da un medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Detti documenti dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

I documenti elencati nel presente articolo non redatti in lingua italiana dovranno essere tradotti nei modi stabiliti dal precedente art. 5 e la traduzione dovrà essere allegata ai documenti medesimi, dei quali la stessa sarà da considerarsi parte integrante.

Art. 9.

Con decreto del Ministro della sanità saranno approvate le graduatorie di merito, dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso ed assegnate le borse di studio. Il medesimo decreto verrà successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Trascorsi centoventi giorni dalla medesima data di pubblicazione potranno essere restituiti, previa richiesta, i titoli presentati dai candidati.

Art. 10.

Le borse di studio che risulteranno eventualmente disponibili, per rinuncia o decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria di ciascuna materia.

Le borse di studio che risulteranno eventualmente disponibili per mancanza di vincitori o, in caso di rinuncia o decadenza di questi, per mancanza di idonei nelle singole materie, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle altre materie che abbiano riportato le votazioni più elevate.

Tali assegnazioni dovranno avere comunque, decorrenza non posteriore al 1° luglio 1983.

Art. 11.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di iniziare la propria attività, presso il laboratorio cui è stato destinato, alla data stabilita;

2) di frequentare il laboratorio medesimo, nel periodo di durata della borsa, per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa;

3) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari del laboratorio in cui svolge il proprio compito;

4) di presentare alla segreteria per le attività culturali dell'Istituto, entro il decimo giorno dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal direttore del laboratorio competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta;

5) *di dare notizia (nella relazione di cui al precedente n. 4)* di eventuali invenzioni o scoperte, anche incidentali, avvenute durante il godimento della borsa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 6 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Art. 12.

Decadono dal godimento della borsa di studio coloro che durante il godimento della borsa medesima non assolvano gli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dell'Istituto su proposta motivata del Direttore del laboratorio presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Quando sussistono giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere rinviato per un periodo massimo di giorni trenta.

Nel corso del godimento della borsa può essere consentita per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia o matrimonio, una sospensiva dell'attività del borsista per la durata massima di giorni trenta.

Nelle ipotesi di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo verrà operata sul rateo mensile una trattenuta proporzionale alla durata dell'assenza.

Coloro che non abbiano iniziato o ripreso l'attività di borsista, al termine dei periodi di astensione dall'attività stessa previsti dai commi terzo e quarto del presente articolo, sono dichiarati decaduti dalla borsa con provvedimento del direttore dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 13.

Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti dall'esercizio della propria attività presso l'Istituto superiore di sanità a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di cui in narrativa. Lo Stato si assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 14.

L'ammontare della borsa di studio concessa verrà corrisposto in rate mensili posticipate al netto delle ritenute erariali.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1983
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 13

Schema esemplificativo della domanda

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . .
e residente in . . . . . . (provincia di . . . . . .)
via . . . . n. . . c.a.p. . . . .
tel. . . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'assegnazione di due borse di studio a cittadini stranieri provvisti di diploma da laurea o diploma finale di abilitazione professionale, per l'anno finanziario 1983.

Dichiara di voler concorrere per la seguente materia di studio e di ricerca . . . .

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino . . . . ;
2) non essere in possesso della cittadinanza italiana;
3) accettare gli obblighi previsti dall'art. 11 del bando di concorso;
4) impegnarsi a non usufruire, durante il godimento della borsa, di alcuna retribuzione o corrispettivo derivante da altre borse, da rapporti di lavoro o da prestazioni professionali di qualsiasi natura;
5) voler ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo: . . . . tel. . . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

N.B. — La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana e, possibilmente, dovrà essere dattiloscritta.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata. Se il candidato si trova in Italia l'autentica sopra citata può essere fatta da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Se, invece, il candidato si trova in altro Paese, l'autentica della firma dovrà essere fatta dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana.

(1002)

Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di otto borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e 26 ottobre 1972, n. 642;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 257 del 13 ottobre 1965, relativo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Vista la legge 3 novembre 1982, n. 835;

Sentito il comitato scientifico dell'Istituto superiore di sanità nella seduta del 4 novembre 1982;

Vista la deliberazione n. 8 allegata al verbale n. 72 del 21 dicembre 1982 del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;

Visto il decreto interministeriale in data 6 gennaio 1983, in corso di perfezionamento, col quale vengono stabiliti il numero delle borse di studio da assegnare durante l'anno finanziario 1983 nonché il loro importo unitario, le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate ed il contingente di borse da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche di otto borse di studio dell'ammontare di L. 2.561.200 (duemilionicinquecentosessantunomiladuecento) lorde ciascuna, ripartite fra le seguenti materie di studio e di ricerca:

I - alimenti - n. 1 borsa;
II - batteriologia e micologia medica - n. 1 borsa;
III - ematologia - n. 1 borsa;
IV - farmacologia - n. 1 borsa;
V - fisica - n. 2 borse;
VI - igiene del territorio - n. 1 borsa;
VII - tossicologia comparata ed ecotossicologia - n. 1 borsa.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento od il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità. Esse avranno **la durata di** otto mesi ciascuna e dovranno essere godute presso l'Istituto medesimo, dal 1° maggio 1983 al 31 dicembre 1983.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
b) titolo di studio di secondo grado, in materie scientifiche o tecniche, attinente all'oggetto delle borse di studio;
c) buona condotta;
d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento o perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;
e) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 28 con esclusione di qualsiasi beneficio di elevazione.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Sono esclusi dal concorso, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519, coloro che sino al 31 dicembre 1982, abbiano fruito di borsa di studio, anche se non interamente goduta, per qualsiasi motivo, in tre diversi anni finanziari.

Sono esclusi altresì dal conferimento delle borse di studio i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, sia pubblici che privati, né con retribuzioni di qualsiasi natura, corrisposte dai predetti.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, 00161 Roma, dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il timbro a data dell'ufficio postale accettante farà fede al fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa nel termine sopra indicato.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari italiane nel territorio ove risiedono.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

E' consentito concorrere per una sola materia tra quelle indicate nel precedente art. 1.

Nel caso in cui il candidato indichi nella domanda più materie verrà presa in considerazione solo la materia di studio e di ricerca indicata per prima nella domanda stessa.

Qualora il candidato presenti più domande sarà presa in considerazione solo quella relativa alla materia di studio e di ricerca, tra quelle prescelte con le domande stesse, indicata per prima nell'ordine progressivo dell'elenco di cui all'art. 1 del presente bando.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega schema esemplificativo, l'aspirante oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve dichiarare, con chiarezza e precisione, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;
2) luogo e data di nascita;
3) la residenza;
4) il possesso della cittadinanza italiana;
5) se abbia riportato o meno condanne penali;
6) la materia, tra quelle indicate nell'art. 1 del presente bando, per la quale intende concorrere;
7) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di alcuna retribuzione o corrispettivo derivante da altre borse, da rapporti di lavoro o da prestazioni professionali di qualsiasi natura;
8) di accettare gli obblighi previsti dall'art. 11 del presente bando;
9) domicilio e indirizzo (e relativo numero telefonico) al quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovano all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Art. 5.

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati, in carta libera, i seguenti documenti:

a) certificato attestante il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando con l'indicazione del voto riportato nonché della data di conseguimento del titolo stesso. Il certificato di cui sopra rilasciato in base alle precedenti disposizioni sarà ritenuto valido soltanto se sullo stesso saranno indicati i voti riportati nelle singole materie d'esame;

b) eventuali pubblicazioni (prodotte in stampa originale o in copia autenticata ai sensi di legge oppure in dattiloscritto purché corredato di documento attestante l'accettazione per la stampa);

c) ogni altro eventuale atto o documento attestante studi svolti o servizi prestati che l'aspirante ritenga utile presentare.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, saranno presi in considerazione soltanto se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 6.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che spediranno la domanda oltre il termine perentorio indicato nel primo comma del precedente art. 4;

2) gli aspiranti le cui domande non contengano le indicazioni precisate nel precedente art. 4;

3) coloro che non avranno allegato alla domanda il certificato di cui alla lettera *a*) del precedente art. 5.

L'esclusione dal concorso verrà disposta con decreto motivato del Ministro della sanità.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante borsista o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di recapito, indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà composta secondo il disposto dell'art. 3 della citata legge n. 1332/1964 e verrà nominata con successivo decreto del Ministro della sanità.

Nel giudizio sui titoli dei singoli aspiranti la commissione di cui sopra terrà conto della documentazione presentata, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere compiti di ricerca scientifica e la preparazione eventualmente già da loro acquisita nella materia di studio e di ricerca per la quale hanno chiesto di utilizzare la borsa.

Nella valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà, per ciascun candidato, di complessivi dieci punti che verranno così ripartiti:

cat. I - titolo di studio;

cat. II - eventuali altri titoli.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli sopraindicati, determinando i relativi coefficienti.

Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi.

La commissione formerà le graduatorie di merito, una per ciascuna materia di studio e di ricerca, in base alla votazione complessiva attribuita ai titoli di ciascun aspirante idoneo.

A parità di punteggio complessivo la preferenza sarà determinata:

a) dall'anzianità del conseguimento del titolo di studio;
b) dall'età del candidato.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nelle varie graduatorie dovranno presentare o far pervenire alla divisione IV - concorsi dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti rilasciati in carta libera:

1) certificato o estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato da un medico militare,

ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti la sana e robusta costituzione fisica nonché l'idoneità al godimento della borsa di studio.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

Art. 9.

Con decreto del Ministro della sanità saranno approvate le graduatorie di merito, dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso ed assegnate le borse di studio. Il medesimo decreto verrà successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Trascorsi 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione potranno essere restituiti, previa richiesta, i titoli presentati dai candidati.

Art. 10.

Le borse di studio che risulteranno eventualmente disponibili, per rinuncia o decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria di ciascuna materia.

Le borse di studio che risulteranno eventualmente disponibili per mancanza di vincitori o, in caso di rinuncia o decadenza di questi, per mancanza di idonei nelle singole materie, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle altre materie che abbiano riportato le votazioni più elevate.

Tali assegnazioni dovranno avere comunque, decorrenza non posteriore al 1° luglio 1983.

Art. 11.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di iniziare la propria attività, presso il laboratorio cui è stato destinato, alla data stabilita;

2) di frequentare il laboratorio medesimo, nel periodo di durata della borsa, per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa;

3) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari del laboratorio in cui svolge il proprio compito;

4) di presentare alla Segreteria per le attività culturali dell'Istituto, entro il decimo giorno dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal direttore del laboratorio competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta;

5) di dare notizia (nella relazione di cui al precedente n. 4) di eventuali invenzioni o scoperte, anche incidentali, avvenute durante il godimento della borsa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 6 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Decadono dal godimento della borsa di studio coloro che durante il godimento della borsa medesima non assolvano gli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dell'Istituto su proposta motivata del direttore del laboratorio cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Quando sussistono giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere rinviato per un periodo massimo di giorni trenta.

Nel corso del godimento della borsa può essere consentita per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia o matrimonio, una sospensione dell'attività del borsista per la durata massima di giorni trenta.

Nelle ipotesi di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo verrà operata sul rateo mensile una trattenuta proporzionale alla durata dell'assenza.

Coloro che non abbiano iniziato o ripreso l'attività di borsista, al termine dei periodi di astensione dall'attività stessa, previsti dai commi terzo e quarto del presente articolo, sono dichiarati decaduti dalla borsa con provvedimento del direttore dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 13.

Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti dall'esercizio della propria attività presso l'Istituto superiore di sanità a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di cui in narrativa. Lo Stato si assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 14.

L'ammontare della borsa di studio concessa verrà corrisposto in rate mensili posticipate al netto delle ritenute erariali.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1983
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 14

Schema esemplificativo della domanda

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto .
nato a . . (provincia di . .) il .
e residente in . . (provincia di . .)
via . . n. . . c.a.p. . . tel. . .,
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'assegnazione di otto borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, per l'anno finanziario 1983.

Dichiara di voler concorrere per la seguente materia .

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;

2) non aver riportato condanne penali;

3) accettare gli obblighi previsti dall'art. 11 del bando di concorso;

4) impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di alcuna retribuizone o corrispettivo derivante da altre borse, da rapporti di lavoro o da prestazioni professionali di qualsiasi natura;

5) voler ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo: . tel. .

Data .

Firma .

N.B. — La domanda dovrà essere possibilmente dattiloscritta.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Per i candidati che si trovano all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

(1001)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a sette posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Palermo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti d'istruzione universitaria presso la cattedra e gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di magistero:

cattedra di storia della filosofia . . . . . posti 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di genetica . . . . posti 1
istituto ed orto botanico . . . . . . » 3

Facoltà di ingegneria:

istituto di automatica e sistemistica . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università dgli studi di Palermo, piazza Marina n. 61, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati dovranno indicare nella domanda l'istituto o cattedra cui è assegnato il posto relativo al concorso al quale intendono partecipare, tenendo presente che per l'ammissione a più concorsi è necessario presentare altrettante domande.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Palermo.

(1055)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 49, IN BORGOSESIA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Borgosesia (Vercelli).

(89/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 65, IN SESTO S. GIOVANNI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia generale per la prima divisione chirurgica;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di medicina generale per la prima divisione medica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione personale dell'U.S.L. in Sesto S. Giovanni (Milano).

(90/S)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1982, n. 43.
Istituzione del parco fluviale della Magra.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del 9 dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Scopi e finalità della legge

La regione Liguria, in conformità agli obiettivi in materia di tutela dell'ambiente naturale espressi dall'art. 1 della legge regionale 12 settembre 1977 n. 40, riconosce particolare rilevanza alla protezione e alla valorizzazione del bacino idrografico della Magra e del suo affluente Vara per le sue caratteristiche ambientali e naturalistiche oltre che per la sua funzione di fonte di rifornimento idropotabile.

La presente legge, fatte salve le competenze statali e regionali, quali discendono dalla applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, intende salvaguardare le aree prospicienti l'alveo di detti fiumi, appartenenti al territorio della Regione.

Titolo I

ISTITUZIONE DEL PARCO - PIANO TERRITORIALE

Art. 2.
Istituzione del parco fluviale

Per le finalità di cui all'art. 1 è istituito il parco fluviale della Magra.

Il territorio del parco, ubicato all'interno dei confini amministrativi dei comuni di Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Borghetto Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carro, Carrodano, Follo, Lerici, Rocchetta Vara, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Sesta Godano e Vezzano Ligure, si identifica con le aree di detti comuni prospicienti l'alveo della Magra e del suo affluente Vara, come individuate nelle allegate planimetrie in scala 1:25.000 che costituiscono parte integrante della presente legge.

Per motivi conseguenti all'assetto generale risultante dal piano territoriale del parco di cui all'art. 4, i confini del parco possono essere modificati ed estesi ai territori di altri comuni liguri del bacino in sede di procedimento di adozione del piano stesso, previa intesa con le amministrazioni comunali interessate alle modifiche. Nella stessa sede devono essere individuate le aree potenzialmente esondabili ai fini del loro inserimento nel parco.

Art. 3.
Obiettivi del parco

L'istituzione del parco fluviale della Magra è diretta ad assicurare, in concorso con i competenti organi dello Stato, della Regione e degli enti locali:

a) una più efficace tutela da ogni tipo di compromissione e di degrado delle aree che ne costituiscono il territorio nonché delle risorse idriche;

b) la salvaguardia, la ricostituzione e la valorizzazione delle precipue caratteristiche naturalistiche ambientali ed agricole;

c) l'utilizzazione sociale, compatibilmente con gli obiettivi di cui alle lettere *a)* e *b)*, delle aree stesse mediante:

1) la fruizione pubblica delle sponde, particolarmente per il tempo libero e per le attività sportive;

2) la promozione e l'esercizio delle attività connesse all'agricoltura, alla piscicoltura ed al turismo.

Art. 4.
Piano territoriale del parco

Allo scopo di definire l'assetto complessivo del territorio del parco, precisandone — mediante gli azzonamenti, la normativa ed i parametri più opportuni — i vincoli e le destinazioni d'uso riferibili ai suoi obiettivi, il consorzio di cui al titolo III della presente legge provvede a redigere, entro tre anni dall'entrata in vigore della stessa, il piano territoriale del parco fluviale della Magra.

Qualora il Consorzio non provveda nel termine indicato al comma precedente, il piano viene redatto dalla giunta regionale per l'approvazione, entro i successivi due anni, con le modalità all'art. 6, terzo comma.

Nella redazione del piano, il consorzio tiene conto delle indicazioni contenute nel documento-guida di carattere metodologico « Elementi per la redazione di un progetto di parco regionale » fornito dalla Regione ai comitati di proposta per l'attuazione della legge regionale 12 settembre 1977 n. 40.

Art. 5.
Elementi costitutivi del piano territoriale del parco

Il piano territoriale del parco è costituito da:

a) uno studio contenente l'analisi geomorfologica, idrologica e naturalistica del territorio interessato;

b) una relazione:

1) che precisi gli obiettivi generali e di settore del parco;

2) che prescriva le caratteristiche programmatiche e di metodologia pianificatoria;

3) che illustri le scelte urbanistico-territoriali;

4) che individui, all'interno delle aree costituenti il territorio del parco, le diverse destinazioni con particolare riguardo a:

« zone a vegetazione naturale », da conservare o da risanare ai fini di un migliorato rapporto tra vegetazione e condizioni ambientali,

« zone a destinazione agricola e piscicola », allo scopo di valorizzare vocazioni produttive tali da contribuire al riequilibrio ambientale, tenuto conto delle previsioni dei piani di sviluppo agricolo delle Comunità Montane e dei Consorzi costituiti per l'esercizio delle deleghe in agricoltura ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6,

« zona a riserva orientata », per la tutela di particolari emergenze di ordine idrogeologico, paesistico e naturalistico,

« zone attrezzate » in funzione ricreativa, turistico-sportiva e turistico-ricettiva;

5) che individui, all'interno delle aree costituenti il territorio del parco e della zonizzazione di cui al numero 4), gli insediamenti, gli impianti e le utilizzazioni già esistenti o previste dagli strumenti urbanistici vigenti in contrasto con il piano territoriale del parco;

6) che definisca le priorità per trasferire, al di fuori del territorio del parco, gli insediamenti, gli impianti e le utilizzazioni indicati al numero 5);

7) che fornisca indicazioni sulle risorse finanziarie per realizzare le previsioni del piano;

c) norme di attuazione, specificanti tempi e modalità per realizzare i singoli obiettivi del piano nonché per trasferire all'esterno del territorio del parco gli insediamenti, gli impianti e le utilizzazioni in contrasto con gli obiettivi stessi;

d) rappresentazioni cartografiche in scala non inferiore al rapporto 1:10.000 atte a riprodurre:

1) l'assetto attuale del territorio interessato;

2) le previsioni insediative;

3) i vincoli idrogeologici o di qualsiasi altra natura;

4) la delimitazione dell'area fluviale soggetta alla competenza statale;

5) le previsioni e gli azzonamenti del piano.

Art. 6.
Procedimento di approvazione del piano territoriale del parco

Il progetto del piano territoriale del parco fluviale della Magra, elaborato dal consorzio di cui al titolo III è deliberato dall'assemblea consortile entro il termine indicato all'art. 4.

Il progetto del piano è trasmesso a tutti i comuni facenti parte del consorzio i quali provvedono, entro 120 giorni, ad adottarlo nel suo insieme, nonché, per la parte concernente il proprio territorio, quale variante allo strumento urbanistico vigente con le procedure e nei termini di legge. Copia della deliberazione è trasmessa anche al consorzio. Ricevute le deliberazioni di adozione da parte dei comuni, il consorzio trasmette il progetto del piano alla Regione per l'approvazione.

Il piano territoriale del parco fluviale della Magra viene approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta, sentito il parere del comitato tecnico urbanistico.

La deliberazione di approvazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Di tale approvazione è dato avviso su almeno due giornali quotidiani a diffusione nazionale ed un esemplare del piano, con i relativi atti grafici, è depositato a permanente e libera visione del pubblico presso la provincia della Spezia, i comuni facenti parte del consorzio ed il consorzio stesso, entro dieci giorni dal ricevimento degli atti.

Art. 7.

Effetti del piano territoriale del parco

Il piano territoriale del parco fluviale della Magra ha vigore a tempo indeterminato salvo le eventuali variazioni conseguenti alla sua revisione da effettuarsi almeno ogni quindici anni con le procedure previste all'art. 6.

Le previsioni e le prescrizioni del piano, che acquistano efficacia dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, sono vincolanti nei confronti di chiunque.

I sindaci dei comuni interessati territorialmente dal piano assicurano l'osservanza ed il rispetto delle prescrizioni, delle previsioni, dei limiti e dei divieti contenuti nel piano territoriale del parco nell'esercizio dei poteri loro spettanti, ai sensi dell'art. 32 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.

Coordinamento del piano territoriale del parco con altri strumenti di programmazione regionale

La Regione, in sede di approvazione del piano territoriale del parco, provvede a coordinare lo stesso, per le aree di comune interesse, con gli strumenti di programmazione previsti dagli articoli 12 e 13 della legge regionale 24 dicembre 1979 n. 50.

Divenuto esecutivo il provvedimento di approvazione del piano territoriale del parco, la Regione coordina con esso, per le aree di comune interesse, gli strumenti di programmazione citati al comma precedente ancora da approvare o da modificare.

La Regione provvede altresì, nel rispetto di quanto previsto all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, a coordinare le previsioni di pianificazione del territorio ligure nel bacino idrografico della Magra con le iniziative assunte dalla regione Toscana per le proprie aree ricadenti nel medesimo bacino idrografico.

Titolo II

DISCIPLINA DELLE AREE IN PENDENZA DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO FLUVIALE DELLA MAGRA

Art. 9.

Limiti e divieti

Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino a quella di esecutività del provvedimento di attuazione del piano territoriale del parco e comunque, per non oltre cinque anni da tale data, le aree delimitate ai sensi dell'art. 2, sono sottoposte ai seguenti divieti:

a) effettuazione di discariche di rifiuti di qualsiasi tipo, sia solidi, sia liquidi, salvo quanto direttamente connesso all'esercizio delle attività agricole e zootecniche;

b) prelievi di inerti, escavazioni e sbancamenti, fatta eccezione per quelli indicati al punto 5) della successiva lettera *d*);

c) apertura di nuove cave; prosecuzione della coltivazione di quelle esistenti oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'eventualità che la relativa autorizzazione cessi anteriormente a tale data per effetto dell'art. 11, quarto comma, della legge regionale 10 aprile 1979 n. 12;

d) esecuzione di qualsiasi intervento per nuova costruzione o relativo al patrimonio edilizio esistente, fatta eccezione, sempre che l'intervento sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti, per:

1) quelli relativi all'edilizia rurale quali definiti dall'art. 26 della legge 5 agosto 1979 n. 457;

2) quelli indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, esclusivamente su edifici in uso alla data di entrata in vigore della presente legge;

3) quelli di ripristino di fabbricati rurali in disuso o abbandonati, ai soli fini dell'esercizio dell'attività agricola;

4) quelli volti a realizzare serre od altre strutture connesse all'esercizio di attività agricole;

5) quelli indispensabili per la manutenzione di impianti e di infrastrutture pubbliche esistenti, per la prevenzione di dissesti idrogeologici e per la bonifica dei suoli nonché per l'esecuzione di strutture pubbliche o di interesse pubblico, sempre che tali strutture siano compatibili con le finalità della presente legge e ne favoriscano il raggiungimento;

e) nuovi insediamenti ovvero interventi sugli edifici e sulle strutture esistenti — che riguardino attività di carattere industriale, artigianale, commerciale o turistico — non compatibili con gli obiettivi del parco; gli insediamenti e gli interventi compatibili, compresi quelli di ordinaria manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo o comunque modificativi dell'esistente, dovranno in ogni caso essere conformi agli strumenti urbanistici comunali;

f) manomissione ed alterazione delle bellezze naturali.

Nelle aree che saranno individuate quali «zone a vegetazione naturale» del piano territoriale del parco è vietato:

a) abbandonare rifiuti;

b) danneggiare la flora e la vegetazione spontanea;

c) raccogliere fiori;

d) accendere fuochi liberi all'aperto;

e) disturbare animali selvatici, raccogliere o distruggere i loro nidi o distruggere le loro tane, danneggiare o distruggere il loro ambiente, salvo che questo sia conseguenza di attività ammesse ai sensi della vigente normativa;

f) transitare fuori delle strade carrozzabili con mezzi motorizzati, fatte salve le eccezioni previste dalla legge regionale 7 gennaio 1980 n. 6.

La caccia e la pesca sono consentite nel rispetto della vigente normativa.

Non sono consentite deroghe ai limiti ed ai divieti di cui al presente articolo.

Art. 10.

Dichiarazioni di compatibilità

Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate dal sindaco a norma dell'art. 9 sono subordinate a preventiva dichiarazione di compatibilità, espressa dal consorzio di cui al titolo III. Le dichiarazioni di compatibilità sono definite e motivate con riguardo agli aspetti idrogeologici, naturalistici, paesistici nonché della salvaguardia e dell'uso delle risorse idropotabili e territoriali.

Alla dichiarazione di compatibilità di cui al comma precedente, ai fini delle modalità per il rilascio delle concessioni od autorizzazioni relative ad interventi di edilizia residenziale, si applicano gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

Al consorzio citato competono altresì le preventive dichiarazioni di compatibilità di cui al punto 5) della lettera *d*) ed alla lettera *e*) dell'art. 9, primo comma.

Il sindaco, nel rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni nelle aree adiacenti al territorio del parco, deve stabilire prescrizioni volte ad evitare che gli interventi assentiti e le attività ad essi conseguenti comportino compromissione delle aree tutelate con la presente legge.

Il piano territoriale del parco, fermi restando anche dopo la sua efficacia i limiti ed i divieti per i quali la presente legge prevede l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria, può ulteriormente specificare e diversamente distribuire nelle zone indicate all'art. 5, lettera *b*), numero 4), i vincoli, i limiti ed i divieti in materia urbanistico-edilizia.

Art. 11.

Osservazioni e proposte circa la delimitazione territoriale del parco e le misure di salvaguardia

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti locali, altri organismi pubblici, associazioni interessate a rappresentanza provinciale ovvero sezioni provinciali o regionali di associazioni nazionali interessate, possono presentare alla giunta regionale osservazioni e proposte in merito alle delimitazioni territoriali indicate nelle tavole costituenti parte integrante della presente legge, nonché alla disciplina dei limiti e divieti di cui all'art. 9.

Su tali osservazioni e proposte, entro i successivi 60 giorni, provvede il consiglio regionale.

Titolo III

COSTITUZIONE DEL CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL PARCO FLUVIALE DELLA MAGRA

Art. 12.

Costituzione del consorzio per la gestione del parco fluviale della Magra - Statuto del consorzio

I comuni indicati all'art. 2 e la provincia della Spezia si riuniscono in consorzio per la gestione del parco fluviale della Magra allo scopo di provvedere agli adempimenti indicati dalla presente legge e ad ogni altra funzione necessaria per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 3.

Il presidente dell'amministrazione provinciale della Spezia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, convoca i sindaci dei comuni indicati all'art. 2 presso la sede della provincia al fine di predisporre lo schema di statuto del consorzio che dovrà essere adottato dai citati comuni e dalla provincia della Spezia nei successivi trenta giorni.

Ciascuna amministrazione comunale e l'amministrazione provinciale inviano lo statuto, entro trenta giorni dall'adozione, alla regione per l'approvazione da parte del consiglio regionale.

Le modifiche dello statuto sono adottate dal consorzio ed approvate dal consiglio regionale.

Qualora, ai sensi del terzo comma dell'art. 2, i confini del parco siano estesi a territori di altri comuni del bacino della Magra, il consiglio regionale approva le conseguenti modifiche statutarie contemporaneamente all'approvazione del piano territoriale del parco, previa adozione dello statuto così modificato da parte del consorzio e dei comuni interessati dall'incremento territoriale.

Art. 13.

Organi del consorzio

Sono organi del consorzio:

a) l'assemblea consortile;

b) il comitato direttivo;

c) il presidente.

L'assemblea consortile è composta dai rappresentanti dei comuni partecipanti al consorzio e della provincia della Spezia eletti dai rispettivi consigli tra i propri componenti;

1) in numero di due, dei quali uno designato dalla minoranza, per ciascun comune;

2) in numero di quattro, dei quali due designati dalla minoranza, per la provincia.

I consigli provinciali e comunali eleggono i propri rappresentanti nell'assemblea consortile — in sede di prima applicazione della presente legge — in occasione dell'adozione dello statuto del consorzio e — successivamente — nella seduta immediatamente seguente alla nomina del sindaco e della giunta municipale e del presidente e della giunta provinciale.

I componenti l'assemblea durano in carica fino alla data di scioglimento del consiglio da loro rappresentato.

In caso di decadenza, di morte, di dimissioni o di altra causa di cessazione dalla carica di componenti l'assemblea, i loro sostituti, nominati dai consigli competenti nella prima seduta successiva al verificarsi della vacanza, durano in carica per il periodo di nomina dei componenti sostituiti.

Il comitato direttivo, composto di otto membri, ed il presidente sono eletti dalla assemblea consortile nel proprio seno.

I componenti l'assemblea consortile ed il comitato direttivo ed il presidente esercitano le loro attribuzioni sino alla nomina dei loro successori.

Art. 14.

Compiti del consorzio

Il consorzio per la gestione del parco fluviale della Magra, anche a specificazione di funzioni ad esso attribuite dalla presente legge, provvede in particolare a:

a) redigere e deliberare il progetto del piano territoriale del parco e sue eventuali modifiche;

b) adottare le modifiche allo statuto del consorzio;

c) redigere ed approvare i regolamenti interni per la gestione del parco, per il funzionamento degli uffici del consorzio e per il personale;

d) approfondire, assicurandone la continuità nel tempo, i processi di pianificazione del territorio del parco, collaborando con gli enti locali interessati territorialmente al fine di razionalizzare ed omogeneizzare l'attività di pianificazione nei diversi comuni in una prospettiva di tutela unitaria dell'ambiente e delle naturali vocazioni del bacino fluviale;

e) esprimere le dichiarazioni di compatibilità di cui allo art. 10, primo e terzo comma;

f) fino all'entrata in vigore del piano territoriale del parco, fornire ai comuni interessati territorialmente parere preventivo sugli strumenti urbanistici generali nonché sugli strumenti urbanistici attuativi relativi a zone adiacenti al territorio del parco;

g) redigere e approvare i programmi di intervento previsti all'art. 21;

h) stabilire, ai sensi dell'art. 19, i tempi e le modalità per il ripristino dell'ambiente compromesso da comportamenti sanzionati amministrativamente.

Art. 15.

Sede del consorzio

Il consorzio per la gestione del parco fluviale della Magra ha sede presso la provincia della Spezia.

Art. 16.

Comitato tecnico scientifico

Ai fini dei più idonei supporti tecnici, il consorzio si avvale di apposito comitato consultivo costituito nei modi e con i compiti stabiliti dallo statuto.

Del comitato debbono, tra gli altri, far parte esperti, di norma a livello universitario, designati da associazioni ecologiche e culturali operanti a livello regionale.

Art. 17.

Personale

Il consorzio utilizza personale professionalmente qualificato in relazione alle finalità del parco comandato dagli enti locali consorziati.

Art. 18.

Applicazione del testo unico della legge comunale e provinciale

Al consorzio si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ed in particolare il titolo IV — Dei consorzi fra comuni e province.

Titolo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

Sanzioni amministrative

La violazione dei limiti e dei divieti previsti all'art. 9 e diversi da quelli in materia urbanistico-edilizia, comporta l'immediata cessazione dell'attività vietata e la restituzione in pristino in conformità alle prescrizioni formulate dal consorzio nonché l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da L. 500.000 a L. 5.000.000 per ogni discarica effettuata, aumentata di un'ulteriore somma da L. 100.000 a L. 1.000.000 per ogni metro cubo di materiale scaricato;

b) da L. 1.000.000 a L. 10.000.000 per ciascuna escavazione e per ciascun prelievo di inerti, aumentate di un'ulteriore somma da L. 200.000 a L. 2.000.000 per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di materiale prelevato;

c) da L. 2.000.000 a L. 20.000.000 per ogni ara di terreno interessato all'apertura o all'ampliamento di cava, aumentate di un'ulteriore somma da L. 200.000 a L. 2.000.000 per ogni metro cubo di materiale prelevato.

Quando, a seguito dell'intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione del piano territoriale del parco a norma del secondo comma dell'art. 7, diventeranno applicabili nelle «zone a vegetazione naturale» anche i limiti e i divieti previsti al secondo comma dell'art. 9, la violazione degli stessi comporterà l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da L. 10.000 a L. 100.000 per la raccolta dei fiori;

b) da L. 15.000 a L. 150.000 per il danneggiamento della vegetazione e della flora spontanea;

c) da L. 20.000 a L. 200.000 per l'abbandono dei rifiuti;

d) da L. 50.000 a L. 500.000 per l'accensione di fuochi liberi all'aperto;

e) da L. 100.000 a L. 1.000.000 per il disturbo della selvaggina, per la raccolta o la distruzione dei relativi nidi o tane, per il danneggiamento o la distruzione del relativo ambiente;

f) da L. 150.000 a L. 1.500.000 per il transito con mezzi motorizzati fuori delle strade carrozzabili.

L'obbligo del ripristino previsto dal primo comma si applica anche ai casi in cui siano state comminate sanzioni amministrative, sulla base di normativa diversa dalla presente legge, per infrazioni commesse nel territorio del parco. A tal fine l'autorità amministrativa competente è tenuta a comunicare al consorzio di cui al titolo III la avvenuta comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria; nel caso in cui l'autorità amministrativa competente possa prescrivere anche il ripristino, è tenuta a sentire in merito il consorzio.

Qualora i soggetti tenuti al ripristino non vi ottemperino, il consorzio, previa diffida, adotta le misure necessarie per l'esecuzione d'ufficio e provvede a carico del trasgressore per il rimborso delle spese degli atti e dell'esecuzione d'ufficio, rendendone esecutoria la nota e facendone riscuotere l'importo con le modalità previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 20.

Vigilanza

Il consorzio per la gestione del parco fluviale della Magra esercita la vigilanza sul territorio del parco stesso per assicurare l'osservanza dei limiti e dei divieti per i quali la presente legge prevede l'applicazione di apposita sanzione amministrativa pecuniaria. A tal fine il consorzio ed il suo presidente sono delegati ad esercitare, con le modalità di cui alla legge regionale di attuazione della legge 24 novembre 1981 n. 689, le funzioni concernenti l'accertamento e la contestazione della violazione nonché quelle conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta della somma prevista per la violazione.

Per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente ed in particolare per l'accertamento e la contestazione delle violazioni, il consorzio si avvale:

del corpo forestale impiegato dalla Regione;

delle guardie di caccia e pesca;

degli agenti di polizia locale, urbana e rurale.

Nel territorio del parco fluviale della Magra la vigilanza in materia urbanistico-edilizia viene esercitata dai soggetti competenti ai sensi della vigente normativa; in particolare i sindaci dei comuni interessati sono tenuti ad esercitare i poteri di cui all'art. 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni ed all'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, anche con riferimento ai vincoli, ai limiti ed ai divieti previsti nella stessa materia dalla presente legge e, successivamente, dal piano territoriale del parco.

Continua ad esercitarsi nel territorio del parco la vigilanza da parte dei soggetti competenti per il rispetto di vincoli, limiti e divieti altrimenti previsti ed eventualmente richiamati dalla presente legge e dal piano territoriale del parco.

Qualora gli organi od agenti del consorzio incaricati della vigilanza di cui al primo comma constatino la violazione di norme la cui osservanza è demandata ad altri enti od organismi, provvedono ad informarne tempestivamente l'ente o l'organismo competente.

Art. 21.

Programmi di intervento

Il piano territoriale del parco disciplina le modalità di approvazione ed il contenuto dei programmi pluriennali di intervento anche per l'acquisizione di aree.

Il programma pluriennale di intervento può prevedere la concessione di contributi per la tutela di manufatti di interesse ambientale, per la fruizione pubblica del parco e per il miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti.

Art. 22.

Segnaletica dei confini del parco

Al fine di indicare sul terreno i confini delle aree di cui all'art. 2 della presente legge, la provincia della Spezia provvede alla messa in opera di apposita segnaletica mediante cartelle portanti la scritta «Regione Liguria - parco fluviale della Magra» da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso.

La segnaletica dovrà eventualmente essere ricollocata e mantenuta in buono stato a cura del consorzio.

Art. 23.

Contributi regionali

La giunta regionale, per gli scopi di cui al precedente art. 22, primo comma, concede alla provincia della Spezia un contributo di L. 25.000.000.

La giunta regionale concede altresì al consorzio istituito ai sensi della presente legge:

a) contributi fino ad un massimo del 90 per cento a titolo di concorso nelle spese occorrenti per la redazione del piano territoriale del parco della Magra;

b) contributi in conto capitale per la realizzazione di opere previste dai programmi indicati all'art. 21.

Art. 24.

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1982, previsti in complessive L. 40.000.000, si provvede mediante riduzione, in termini di competenza e di cassa, di L. 40.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 9250 «Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982 e corrispondente istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa, dei seguenti capitoli:

cap. 2520 «Contributo al Consorzio per la gestione del parco fluviale della Magra a titolo di concorso delle spese sostenute per la redazione del piano territoriale del parco fluviale della Magra», con lo stanziamento di L. 15.000.000, in termini di competenza e di cassa;

cap. 2525 «Contributo alla provincia della Spezia per la delimitazione con segnaletica dei confini del parco fluviale della Magra», con lo stanziamento di L. 25.000.000, in termini di competenza e di cassa.

Agli oneri per gli esercizi successivi, fatta eccezione per gli stanziamenti di cui al cap. 2525, si provvede con legge di bilancio.

Art. 25.

Norme transitorie

Al fine di garantire l'osservanza dei divieti e dei limiti urbanistici di cui al precedente art. 9, i sindaci dei comuni interessati sono tenuti ad esercitare i poteri di cui all'art. 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed applicare le sanzioni previste dall'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

L'entrata in vigore della presente legge comporta di diritto la decadenza delle licenze edilizie o delle concessioni di edificare in contrasto con quanto previsto negli articoli precedenti salvo che i relativi lavori siano stati realmente iniziati mediante la realizzazione delle opere di cui agli ultimi due commi dell'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1975, n. 4 e vengano completati entro il termine di trenta mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

I sindaci, nell'esercizio dei poteri loro conferiti dall'art. 32 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, sono tenuti ad accertare con proprio provvedimento dichiarativo l'avvenuta decadenza o meno della licenza edilizia o della concessione di edificare e ne danno comunicazione al titolare della stessa.

In specifiche zone incluse nel territorio del parco, individuate nelle planimetrie allegate alla presente legge con apposito tratteggio, insistono insediamenti di natura industriale contemplati dai vigenti strumenti urbanistici che, in quanto incompatibili con gli obiettivi del parco, dovranno essere rilocalizzati all'esterno dell'area del parco stesso.

In tali zone possono essere consentiti, fino all'esecutività del provvedimento di approvazione del piano territoriale del parco e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1983, soltanto gli interventi che, conformi agli strumenti urbanistici e

a seguito di concessioni rilasciate dalle competenti autorità comunali, si rendano necessari sotto il profilo dell'igiene, della sicurezza e dell'ambiente di lavoro.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 19 novembre 1982

TEARDO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1982, n. 44.

Modifiche ed integrazioni alla legge 20 giugno 1935, n. 1251, concernente norme per la tutela del territorio del monte di Portofino ed alla legge regionale 18 marzo 1980, n. 15, in materia di bellezze naturali.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 9 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Alla legge regionale 18 marzo 1980, n. 15 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

1) al primo comma dell'art. 1 vengono premesse le seguenti parole: « Salvo quanto disposto dall'art. 1-*bis* ».

2) dopo l'art. 1 è inserito il seguente art. 1-*bis*:

« Rientra nella competenza delegata della regione in materia di bellezze naturali il rilascio dei provvedimenti autorizzativi concernenti:

a) nuove edificazioni, in esse compresi gli ampliamenti e le sopraelevazioni di edifici esistenti ed esclusi gli impianti di serre e le installazioni provvisorie e/o stagionali;

b) strade carrabili o pedonali con ampiezza superiore a metri 2,00 comprendente le banchine, le cunette ed ogni altra sistemazione di pertinenza e d'arredo delle stesse;

c) modificazioni dello stato dei suoli mediante sbancamenti e/o riporti di spessore superiore a metri 2,00 e interessanti superfici superiori a mq. 100;

d) muri di qualsiasi natura di altezza superiore a metri 2,00;

e) impianti e infrastrutture tecnologiche di interesse sovracomunale;

f) opere marittime di carattere permanente;

g) rifacimenti esterni di edifici esistenti nell'ambito delle zone omogenee di tipo A, quali definite dall'art. 2 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 emanato in applicazione dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 ovvero individuate dagli strumenti urbanistici generali non soggetti a revisione a norma degli articoli 2 e 3 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7.

Sono considerati rifacimenti esterni gli interventi che determinano sostanziali alterazioni delle caratteristiche architettoniche e formali dell'edificio, quali:

modificazioni delle coperture;

modificazione delle superfici finestrate e delle aperture in genere;

modificazione delle sporgenze e delle rientranze;

h) le varianti in corso d'opera e successive relative a tutte le opere suddette con esclusione delle varianti concernenti esclusivamente opere interne.

I provvedimenti autorizzativi sono di competenza della Regione anche nei casi in cui il superamento dei limiti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del comma precedente viene conseguito attraverso una pluralità di interventi successivi riferiti allo stato di fatto esistente al 17 aprile 1980 ».

3) all'art. 2:

il primo comma è modificato come segue:

« I provvedimenti relativi all'esercizio delle funzioni subdelegate ai comuni sono emanati dal sindaco previo parere vincolante della commissione edilizia integrata con due esperti in materia di bellezze naturali. »;

il secondo comma è soppresso.

4) l'art. 3 è modificato come segue:

« Quando l'intervento da autorizzare a norma degli articoli 1 e 2 primo comma della presente legge rientra fra le concessioni e le autorizzazioni di edificare previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, il relativo provvedimento del sindaco ha valore anche di autorizzazione agli effetti della presente legge, previo esperimento delle procedure preordinate ai fini delle specifiche valutazioni ».

5) l'art. 4 è sostituito dal seguente:

« I provvedimenti autorizzativi inerenti l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 1-*bis* sono emanati dal Presidente della Giunta regionale, al quale vanno rivolte le relative istanze, o, per sua delega, dall'assessore incaricato.

Le istanze devono essere corredate, oltre che degli elaborati prescritti dall'art. 15 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1257, anche degli stralci cartografici e normativi dello strumento urbanistico generale vigente relativi all'area interessata dall'intervento da autorizzare ».

6) l'art. 6 è modificato come segue:

« Le autorizzazioni previste dall'art. 17 della legge regionale 12 settembre 1977, n. 40 e le autorizzazioni al rilascio di concessioni di edificare nei casi previsti dall'art. 3 della legge 21 dicembre 1975, n. 1357, e dall'art. 10 della legge regionale 3 settembre 1976 n. 28 e successive modificazioni sono comprensive, previo esperimento delle procedure preordinate ai fini delle specifiche valutazioni, dei provvedimenti autorizzativi di cui all'art. 1-*bis*. Detti provvedimenti sono comunicati anche agli interessati ».

7) all'art. 20:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per l'attuazione della presente legge i comuni il cui territorio è interessato dalle limitazioni stabilite dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, adeguano i rispettivi regolamenti edilizi mediante apposita variante, non soggetta all'approvazione regionale, prevista dall'art. 36 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, con la quale sono dettate norme per l'integrazione delle commissioni edilizie prevista dall'art. 2 della presente legge ».

il secondo comma, lettera *a*), è sostituito dal seguente:

« Gli esperti vengono eletti dal consiglio comunale su designazione degli ordini professionali e di enti, anche di fatto, che hanno quale fine statutario la protezione delle bellezze naturali; le designazioni sono effettuate sulla base di criteri selettivi che tengano conto di una oggettiva e riconosciuta qualificazione professionale nella specifica materia »;

il terzo ed il quarto comma sono abrogati.

8) sono abrogati gli articoli 5 e 7.

Art. 2.

L'art. 11 della legge 20 giugno 1935, n. 1251, modificato dall'art. 19 della legge regionale 18 marzo 1980, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Per le infrazioni ai divieti di cui ai precedenti articoli 2 e 4 si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) per la raccolta di specie vegetali rare da L. 10.000 a L. 80.000 per ciascun esemplare;

b) per l'abusiva esecuzione delle seguenti opere:

nuova costruzione, ampliamento, sopraelevazione e ristrutturazione anche parziale di edifici esistenti, apertura di nuove strade e costruzione di muri, da L. 300.000 a L. 2.000.000;

restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti, da L. 200.000 a L. 1.500.000;

manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici esistenti, da L. 150.000 a L. 1.000.000;

movimento di terreno, modifica della viabilità esistente, modificazione di muri, recinzioni, sistemazioni esterne in genere, da L. 100.000 a L. 800.000;

manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti esterni agli edifici da L. 50.000 a L. 400.000;

c) per l'abbandono di rifiuti, l'accenzione di fuochi liberi, il danneggiamento di attrezzature e opere pubbliche e di interesse pubblico, da L. 40.000 a L. 300.000;

d) per l'abusiva esecuzione di tagli boschivi, da L. 10.000 a L. 80.000 per ogni pianta abbattuta o danneggiata;

e) per l'esercizio abusivo di pascono, da L. 5.000 a L. 40.000 per ogni capo di bestiame minuto, escluso le capre; da L. 10.000 a L. 80.000, per ogni capo di bestiame e per ogni capra introdotti nel territorio dell'ex Ente autonomo del monte di Portofino;

f) per la caccia abusiva, da L. 80.000 a L. 800.000;

g) per fatti che danneggiano il regime idrico del monte di Portofino, da L. 80.000 a L. 800.000 oltre la remissione in pristino;

h) per la circolazione su strade carrozzabili senza la prescritta autorizzazione, da L. 15.000 a L. 100.000 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 19 novembre 1982

TEARDO

(442)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 25 settembre 1982, n. **59.**

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1981.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 29 *settembre* 1982)

(*Omissis*).

(614)

LEGGE REGIONALE 25 settembre 1982, n. **60.**

Assestamento e variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1982 e al bilancio pluriennale 1982-84 con modifiche di leggi regionali (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 30 *settembre* 1982)

(*Omissis*).

(615)

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1982, n. **61.**

Disciplina delle concessioni e licenze per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e delle relative tasse.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 17 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

La presente legge disciplina le occupazioni di spazi ed aree di qualsiasi natura di pertinenza del demanio della regione Lombardia, di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio a favore di detto demanio, di spazi soprastanti o sottostanti le aree demaniali della Regione stessa, ivi comprese le occupazioni derivanti da condutture ed impianti adibiti a servizi pubblici di distribuzione di acqua e di sostanze energetiche in regime di concessione amministrativa.

Per le occupazioni regolate dalla presente legge sono dovuti alla Regione i canoni e le tasse nelle tabelle *A* e *B* ad essa allegate.

Art. 2.

Concessioni e licenze

Sono soggette a concessione regionale le occupazioni elencate nella tabella A allegata alla presente legge, qualunque ne sia la durata, nonché ogni altra occupazione avente durata superiore ad un anno.

Le rimanenti occupazioni, elencate nella tabella *B*, sono assentite a mezzo di licenza.

Art. 3.

Registro delle concessioni

E' istituito, presso il servizio regionale demanio e patrimonio, il registro delle occupazioni assentite in applicazione della presente legge; in esso sono annotati, per ciascuna concessione o licenza:

a) gli estremi del provvedimento;

b) le generalità e il domicilio del titolare;

c) l'oggetto, la durata e la località dell'occupazione.

Titolo II

DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI

Art. 4.

Domanda

La domanda di concessione è presentata dalla giunta regionale, servizio regionale demanio e patrimonio, e deve contenere l'esatta identificazione dell'area oggetto della richiesta, da documentarsi con estratto di mappa catastale od altro mezzo idoneo.

Quando per l'esercizio dell'occupazione siano previsti impianti fissi od opere permanenti, ne deve essere prodotto il progetto insieme con un estratto dello strumento urbanistico in vigore comprendente l'area interessata, fermo restando per il richiedente l'obbligo di munirsi di ogni altra concessione, licenza, autorizzazione o permesso necessario a norma di leggi vigenti per l'esercizio delle attività per cui è richiesta l'occupazione.

Art. 5.

Istruttoria

La domanda di concessione viene trasmessa dal servizio regionale demanio e patrimonio ai servizi regionali competenti per materie che, dopo aver proceduto all'istruttoria tecnica e all'accertamento di fatto ritenuti necessari, esprimono il proprio parere in ordine agli aspetti tecnici e finanziari della richiesta e del conseguente provvedimento.

Il parere espresso dai servizi competenti ai sensi del comma precedente, è vincolante.

Qualora la concessione riguardi aree soggette a vincolo idrogeologico, essa non può venir accordata qualora non sia stata conseguita l'autorizzazione di cui all'art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Qualora per l'occupazione di una stessa area vengono presentate più domande, la concessione è rilasciata con le seguenti priorità.

ad enti pubblici;

per opere e impianti previsti in atti di programmazione regionale o subregionale;

al richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che a giudizio dell'autorità concedente risponda ad un più rilevante interesse pubblico.

Art. 6.

Cauzione

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione, nonché degli oneri che dall'esercizio di essa dovessero comunque far carico alla Regione, deve essere versata, a mezzo di deposito presso la tesoreria regionale, una cauzione d'importo non superiore a L. 10.000.000 e non inferiore a L. 500.000, da determinarsi con il decreto di concessione.

Qualora nel corso della concessione venga meno la necessità delle garanzie prestate, l'assessore preposto al servizio regionale demanio e patrimonio può disporne lo svincolo, su richiesta del concessionario e su parere favorevole del servizio stesso.

Art. 7.
Atto di concessione

La concessione è assentita con decreto del presidente della giunta regionale, o dell'assessore preposto al servizio regionale demanio e patrimonio, se delegato.

Con disciplinare allegato al decreto sono stabiliti la durata della concessione, le eventuali modalità particolari del suo esercizio, l'ammontare del canone e della tassa dovuti nonché della cauzione di cui al precedente art. 6, i termini entro i quali debbono essere iniziate ed ultimate le opere eventualmente previste.

Qualora le modalità della concessione siano difformi da quelle richieste, l'istante può rinunziarvi con dichiarazione da comunicarsi all'autorità concedente entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto e del disciplinare; trascorso tale termine, quest'ultimo sintende comunque come accettato in ogni sua parte.

Art. 8.
Effetti della concessione

La concessione s'intende accordata: senza pregiudizio dei diritti di terzi; con l'obbligo di reintegrare i danni arrecati all'amministrazione regionale o a terzi in conseguenza del suo esercizio; con la facoltà della Regione di revocarla, modificarla o apporvi nuove prescrizioni o condizioni.

Anche in mancanza di specifica previsione nel disciplinare, la manutenzione dei beni e delle opere formanti oggetto di concessione e delle loro pertinenze è a carico del concessionario, che risponde dei danni subiti dall'amministrazione per l'inosservanza dei relativi obblighi.

Art. 9.
Esecuzione di impianti ed opere occorrenti per l'esercizio della concessione

Nel corso dei lavori il concessionario, salvo che non risulti altrimenti disposto nel disciplinare, è tenuto:

a) a collocare segnalazioni luminose ben visibili durante la notte;

b) a non intralciare la viabilità;

c) a non costruire ponti e a non depositare scarichi anche temporanei sulla sede stradale;

d) a non impiegare mine o quant'altro possa costituire pericolo o causare molestia;

e) a non far affluire acqua sulla sede stradale;

f) a mettere in opera ripari atti ad evitare danni a persone o cose.

Salvo il caso in cui, a seguito di tempestiva richiesta motivata da causa di forza maggiore, il concessionario ottenga dall'autorità concedente la proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, l'inosservanza dei termini stessi comporta la decadenza della concessione e l'ulteriore occupazione comporta l'applicazione della soprattassa di cui al successivo art. 15, secondo comma.

La domanda di concessione riproposta a seguito della predetta decadenza si considera come nuova ad ogni effetto.

Qualora risulti che all'esecuzione dei lavori sia stato dato inizio anteriormente alla comunicazione del decreto e del disciplinare ai sensi del precedente art. 7, ultimo comma, la concessione è revocata e non può essere ulteriormente assentita, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art 15.

Art. 10.
Successione

Le concessioni di cui siano titolari persone fisiche sono trasferibili per successione a causa di morte, su richiesta degli aventi diritto.

Può essere autorizzato, con decreto, il trasferimento della concessione, per atto tra vivi, qualora la concessione abbia per oggetto accesso a terreni e fabbricati.

Può altresì essere disposto, a richiesta, il subentro nella concessione di un ente pubblico a cui favore venga devoluto il patrimonio di altro ente pubblico che ne fosse titolare e che venga disciolto.

Le richieste di cui ai commi precedenti debbono essere presentate a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data della devoluzione ovvero della denunzia di successione.

Titolo III
DISCIPLINA DELLE LICENZE

Art. 11.
Norme applicabili

Ai fini dell'emanazione e dell'esercizio delle licenze per occupazioni non soggette a concessione a norma dell'art. 2, ultimo comma, della presente legge si osservano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 4, primo comma, 5 e 8.

Art. 12
Procedimento

La licenza è accordata con provvedimento dell'assessore preposto al servizio regionale demanio e patrimonio; in essa sono indicate la durata dell'occupazione autorizzata, le prescrizioni e condizioni per il suo esercizio e l'ammontare della tassa dovuta.

Titolo IV
DISCIPLINA DELLA TASSA

Art. 13.
Pagamento della tassa

1. Le concessioni o licenze di occupazione di spazi ad aree pubbliche, ivi comprese le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio nonché le occupazioni di spazi sottostanti e soprastanti aree demaniali regionali, sono soggette al pagamento delle tasse previste dalle tabelle allegate alla presente legge.

Art. 14.
Decorrenza e misura della tassa

1. La tassa è annuale ed è riferita all'anno solare. Essa è dovuta:

per intero qualora la concessione o licenza, sia stata rilasciata nel primo semestre dell'anno;

per metà qualora la concessione o licenza sia stata rilasciata nel secondo semestre, o per occupazione di durata inferiore ad un mese, qualunque sia la data di rilascio.

2. Per le concessioni o licenze di durata pluriennale il pagamento delle annualità successive alla prima deve essere effettuato entro il mese di febbraio.

Art. 15.
Occupazioni senza titolo e altri inadempimenti

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali senza la prescritta concessione o licenza, o perdurante oltre il termine previsto dalla concessione o licenza, comporta il pagamento della tassa dal giorno in cui è iniziata l'occupazione a quello in cui è cessata, con applicazione degli interessi di mora di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29.

2. L'occupante senza titolo è tenuto inoltre a corrispondere una soprattassa pari al terzo delle tasse complessivamente dovute.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche a caso in cui il titolare non abbia ottemperato agli obblighi derivanti dalla concessione o licenza, salvo l'esercizio del potere di revoca ai sensi del precedente art. 8.

Art. 16.
Rimborso delle tasse

1. In caso di cessazione volontaria dell'occupazione o di revoca della concessione per cause diverse dall'inadempienza dell'occupante, questi ha diritto al rimborso della tassa per i dodicesimi corrispondenti ai mesi di mancata occupazione, decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è cessata l'occupazione stessa.

Art. 17.
Delega di firma

1. L'assessore preposto al settore gestione finanziaria e contabile può delegare, a norma dell'art. 31 della legge regionale 1° agosto 1979 n. 42, la firma degli atti relativi all'accertamento ed alla riscossione delle tasse e soprattasse previste dalla presente legge.

Art. 18.

Ricorsi

1. Contro l'atto d'imposizione della tassa può farsi ricorso in via amministrativa al presidente della giunta regionale; il relativo procedimento è regolato dall'art. 9 della legge regionale n. 25/1980.

Art. 19.

Norma transitoria

1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in corso alla data di entrata in vigore della presente legge la domanda di cui al precedente art. 4 deve essere presenatta entro sessanta giorni da tale data, decorsi i quali si considerano senza titolo.

2. Se la concessione e licenza viene rilasciata, per l'occupazione relativa al periodo precedente la tassa non è dovuta.

La presente legge regionale è pubbilcata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia

Milano, addì 12 novembre 1982

GUZZETTI

(*Già approvata dal consiglio regionale il 22 luglio 1982 e riapprovata il 14 ottobre 1982 nel suo originale; vistata dal commissario del Governo con nota del 2 novembre 1982 prot.* n. 22802/12344).

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1982, n. **62.**

Criteri per la determinazione dei costi economici standardizzati e dei ricavi presunti ai fini dell'erogazione dei contributi di esercizio per servizi di trasporto pubblico locale - Determinazione standards per l'anno 1982.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 17 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I

Art. 1.

Criteri per la determinazione degli standards

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151 e in attuazione dell'art. 3 della legge regionale 2 gennaio 1982, n. 2 gli standards devono tendere ad ottimizzare il rapporto costi-ricavi nell'ambito di ogni bacino di trasporto, tenuto conto degli investimenti nel settore dei trasporti e con riferimento ai programmi annuali dei piani di bacino approvati dalla regione ai sensi dell'art. 6, della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10; gli standards sono determinati annualmente per le linee dei servizi extraurbani nonché per le reti dei servizi urbani, sentiti rispettivamente i consorzi di bacino ed i comuni dotati di servizi urbani, sulla base dei seguenti elementi:

a) *Costi*:

costo medio aziendale per addetto ad anzianità zero;
anzianità media aziendale di servizio degli addetti;
rapporto aziendale addetti per veicolo;
percorrenza annua per addetto ritenuta ottimale;
condizioni ambientali in relazione all'andamento planoaltometrico del percorso e all'area metropolitana milanese;
velocità commerciale di linea;
consumi tecnici di trazione, di materiale e di ricambi in relazione al tipo di veicolo impiegato e alle condizioni ambientali (pianura, montagna, percorsi urbani);
ammortamento compreso le quote di locazione finanziaria per veicoli in relazione al costo di acquisto a carico dell'azienda di trasporto o della locazione dello stesso al netto dei contributi regionali ed alla percorrenza annua ritenuta ottimale;

spese generali: imposte, tasse, oneri finanziari, ammortamento e manutenzione degli impianti delle attrezzature e dei fabbricati derivanti dallo svolgimento dei servizi ed in relazione alle percorrenze complessive chilometriche annue aziendali autorizzate ed effettuate;

limitatamente ai servizi di trasporto su tram e metropolitana il costo del personale è valutato in relazione alle esigenze di guida, di funzionamento delle stazioni e manutenzione delle gallerie, delle strutture e degli impianti, nonché alle esigenze di sicurezza dell'esercizio e dei servizi generali;

limitatamente alle funivie, alle funicolari, ed agli ascensori pubblici i costi sono valutati in relazione alle percorrenze virtuali con riferimento agli autobus/chilometro in rapporto alle vetture/chilometro per le funicolari e alle cabine/chilometro per le funivie e per gli ascensori;

limitatamente ai servizi lacuali i costi sono valutati in relazione alle percorrenze virtuali con riferimento agli autobus/chilometro in rapporto ai natanti/chilometro tenuto conto della stazza complessiva.

b) *Ricavi*:

i ricavi presunti sono calcolati moltiplicando per 10 il prezzo della tariffa ordinaria per viaggiatore/chilometro in vigore in ragione d'anno sulle autolinee di montagna e per 15 il prezzo della tariffa ordinaria in vigore in ragione d'anno sulle autolinee rimanenti, per la percorrenza annua concessa ed autorizzata;

i ricavi calcolati come previsto dal precedente punto sono correnti con un coefficiente negativo per ogni punto centesimale del rapporto esistente nell'anno precedente a quello di riferimento tra i ricavi da abbonamento ed i ricavi totali da tariffa;

limitatamente ai servizi urbani di autolinee di filovie, tranvie e metropolitana i ricavi presunti sono determinati sulla base di quelli ottenuti in applicazione delle vigenti leggi regionali che determinano i livelli tariffari;

limitatamente ai servizi di funicolare, di funivia, di ascensori e ai servizi lacuali i ricavi presunti sono determinati con riferimento alla percorrenza virtuale con riferimento alla percorrenza autobus.

2. Ai fini della determinazione degli standards la giunta regionale deve procedere preventivamente ad una verifica sulla congruità dei criteri di cui al precedente comma, attraverso l'analisi dell'andamento costi-ricavi, presentando una relazione in merito al consiglio regionale contestualmente alla proposta di legge di cui all'art. 3 della legge regionale 2 gennaio 1982, n. 2.

Art. 2.

Strumenti di rilevazione dei dati

1. I dati necessari per la determinazione degli standards saranno rilevati a far tempo dalla data di utilizzazione, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 2 gennaio 1982, n. 2 anche attraverso dispositivi tecnici idonei alla rilevazione automatica delle percorrenze, delle fermate e delle obliterazioni dei documenti di viaggio, individuati dalla regione, finanziati ai sensi dell'art. 3 ultimo alinea della legge regionale 2 gennaio 1982, n. 1, da installarsi obbligatoriamente a cura delle aziende di trasporto.

2. I criteri di cui al precedente art. 1 potranno essere modificati per renderli compatibili ai dati derivanti dalla istallazione dei dispositivi di cui al comma precedente.

Art. 3.

Linee di montagna

1. Sono considerate linee di montagna quelle il cui percorso si svolge in territorio già classificato montano che interessino la circoscrizione di non più di due comuni non appartenenti a detto territorio ed abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:

il dislivello tra la quota minima e la massima del percorso non sia inferiore a quattrocento metri;

la pendenza media della linea tra i due capolinea sia superiore al tre per cento.

Art. 4.

Pubblicazione orari

1. Al fine di consentire una maggiore economicità ed uniformità degli strumenti di informazione per l'utenza, la giunta regionale, in armonia con l'apposito manuale normativo per l'utente approvato dalla giunta stessa, pubblica e fornisce alle singole aziende gli orari dei trasporti pubblici locali ed interurbani, in sostituzione di quelli previsti a carico delle singole aziende dai vigenti disciplinari di concessione, restando a carico delle aziende di trasporto interessate l'onere della relativa diffusione.

2. Il relativo costo, fa carico al fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente a 1.50 (uno e cinquanta) per mille della quota spettante alla Regione, secondo le previsioni della legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi di competenza.

Titolo II

Art. 5.

Determinazione degli standards per l'anno 1982

1. Per il 1982 i costi standards e i ricavi presunti di cui al precedente art. 1 sono determinati negli allegati che fanno parte integrante della presente legge.

2. I costi sono determinati per il 1982 come previsto dagli allegati I, II, III, IV, V e VI, e comunque detti costi non possono essere superiori a quelli risultanti dai bilancio preventivo 1982 regolarmente approvato dalle aziende per i soggetti tenuti a detto adempimento.

3. I ricavi presunti di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1982, n. 151, per i soggetti tenuti alla presentazione del bilancio preventivo, sono per il 1982 quelli risultanti dal bilancio di previsione 1982 regolarmente approvato dalle aziende.

4. In ogni caso per le aziende esercenti trasporti pubblici locali urbani, tenute alle presentazione del bilancio di previsione ai sensi della normativa vigente sulla finanza locale, i contributi non potranno comunque essere inferiori alla misura del 12% di incremento rispetto all'ammontare dei contributi e/o sovvenzioni percepiti dai beneficiari stessi nell'anno 1981, ivi compresi gli effetti dell'applicazione dell'art. 16 del decreto legge 7 maggio 1980, n. 153 convertito in legge 7 luglio 1980, n. 299. Per l'Azienda servizi municipalizzati A.S.M. di Pavia detto incremento è elevato al 16%.

5. Per le linee in concessione a consorzi di trasporto o ad enti pubblici i costi standadrs ed i ricavi presunti sono quelli calcolati per le aziende esercenti i servizi stessi.

6. Per le aziende costituite in società per azioni a totale partecipazione pubblica che gestiscano anche autolinee urbane con percorrenza annua complessiva non inferiore a 500.000 hm./anno per i consorzi costituiti ai sensi del T.U.L.C.P. che gestiscano in economia servizi di trasporto extraurbano, il rapporto *addetti/autobus da assumere a riferimento per il calcolo* del costo standardizzato del personale viene stabilito in modo virtuale nella misura non inferiore a 2.

7. I ricavi da tariffa non possono comunque essere inferiori all'aliquota di copertura dei costi di esercizio del complesso dei servizi di competenza regionale determinata con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, n. 3132 del 1° luglio 1982.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 12 novembre 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 7 ottobre 1982 e vistata dal commissario del governo con nota del 2 novembre 1982, prot. n.* 21502/12343).

(*Omissis*).

(616)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830480)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, **10;**

— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale; inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.